Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 266
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 7 novembre 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):
Plenaria . . . . . *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 9
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 18
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 26
5ª - Bilancio:
Plenaria 31
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33) . . . . . » 33
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 34
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 45
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 53
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 62
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116) . . . . . » 68
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . *Pag.* 78
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 82
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113) . . . . . » 88
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 89
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 97
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 101

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 107

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 112
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . » 126

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 127
Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 8) . . . . . » 128
Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 8) . . . . . » 128

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 129
Ufficio di Presidenza . . . . . » 130

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono il presidente dell'ANCE, Gabriele Buia, accompagnato dal vice direttore generale, Romain Bocognani, dalla dottoressa Stefania Di Vecchio e dal dottor Flavio Monosilio; il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, accompagnato dal segretario generale Alessandra Meucci Egidi e dal dottor Giovanni Gagliani Caputo; il componente della Giunta di Presidenza di Confapi, Vincenzo Elifani e il direttore di comunicazione e marketing Annalisa Guidotti; il direttore generale di Confimi, Fabio Ramaioli, accompagnato dal dottor Marco Nozzoli; il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, accompagnato dai dottori Francesco Monticelli e Paolo Paparo e dalla dottoressa Lucilla Deleo; il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara, accompagnato dai dottori Claudio Di Mario e Marco Pagani.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2020-2022: audizione dei rappresentanti dell'ANCE e di Confedilizia

Il PRESIDENTE PESCO introduce l'audizione.

Il presidente dell'ANCE, Gabriele BUIA, e il presidente di Confedilizia, Giorgio SPAZIANI TESTA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori COMINCINI *(IV-PSI)*, PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, Antonella FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, DELL'OLIO *(M5S)* e il presidente PESCO *(M5S)*, ai quali replicano il presidente BUIA, il dottor Flavio MONOSILIO e il presidente SPAZIANI TESTA.

Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti dell'ANCE e di Confedilizia per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Confapi, Confimi e Confprofessioni

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il membro della Giunta di Presidenza di Confapi, Vincenzo ELIFANI, la dottoressa Annalisa GUIDOTTI, il direttore generale di Confimi, Fabio RAMAIOLI, e il presidente di Confprofessioni, Gaetano STELLA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO *(M5S)*, i senatori Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, DELL'OLIO *(M5S)* e Roberta FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, nonché il deputato SODANO *(M5S)*, ai quali replicano la dottoressa GUIDOTTI, il direttore generale RAMAIOLI e il presidente STELLA.

Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti di Confapi, Confimi e Confprofessioni per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Federdistribuzione

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* e i deputati ADELIZZI *(M5S)* e SODANO *(M5S)*, ai quali replica il presidente GRADARA.

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente di Federdistribuzione per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PARRINI *(PD)*, relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari riferiti al triennio considerato dal bilancio. La seconda sezione reca l'approvazione dei singoli stati di previsione e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Con riferimento alla Sezione I del provvedimento, segnala le disposizioni di interesse della Commissione affari costituzionali relative allo stato di previsione e alle competenze del Ministero dell'interno.

L'articolo 14 autorizza un incremento di 48 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria). Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

L'articolo 15 autorizza un incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio «imprevedibili e indilazionabili» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anche in questo caso le risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

L'articolo 17 istituisce un Fondo – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 99 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. La Tabella A reca stanziamenti di parte corrente per il Ministero dell'interno pari a 7,01 milioni per il 2020, 13,6 milioni per il 2021 e 23,6 milioni per il 2022. La Tabella B reca stanziamenti in conto capitale per il Ministero dell'interno pari a 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022.

L'articolo 101 estende l'utilizzo delle risorse del cosiddetto «Fondo Africa» ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Assegna a tale Fondo una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022. Si tratta del «Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie», istituito nel bilancio del Ministero degli affari esteri dalla legge di bilancio 2017, ridenominato come «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori». Inoltre l'articolo incrementa, a decorrere dal 1º febbraio 2020, gli importi dei diritti consolari.

L'articolo 109 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata siano riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico», nell'ambito

della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

Il comma 4 autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il comma 6 autorizza, per il 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il comma 7 autorizza per il 2020 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori.

Il comma 9 ribadisce la disposizione recata dall'articolo 14 del disegno di legge, con riferimento al pagamento dei compensi per lavoro

straordinario, stavolta dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Passa quindi a esaminare la Sezione II del disegno di legge. Osserva che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla Tabella n. 8, che si articola in 6 missioni e 12 programmi.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a: 25.648,6 milioni per il 2020, 25.350,9 milioni per il 2021 e 25.790,8 milioni per il 2022.

Rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2019, sulla missione «Ordine pubblico e sicurezza», si registra un incremento di circa 232 milioni, sulla missione «Soccorso civile», un incremento di circa 123 milioni e sulla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», un decremento di circa 349 milioni.

Rispetto invece al bilancio a legislazione vigente 2019, le poste di bilancio si mantengono all'incirca in linea, salvo che per la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», per la quale il decremento risulta più marcato, pari a circa 342 milioni.

La maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali, che rappresenta circa il 47 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

Il senatore GARRUTI *(M5S)*, relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella 2), segnala le disposizioni di interesse della Commissione affari costituzionali nell'ambito della sezione I, anche con riguardo all'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione.

L'articolo 7 istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità, cui è assegnata una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 8 assegna risorse ai Comuni per contribuire a loro investimenti in opere pubbliche, in specifici settori; in particolare, i commi 26-28 riguardano Province e Città metropolitane, i commi 29-30 le Regioni.

L'articolo 12 prescrive alle pubbliche amministrazioni, dal 1º gennaio 2020, allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente. Sono esclusi da tale prescrizione: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; le Forze di polizia.

L'articolo 45 prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Inoltre, posticipa di 12 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, disposta dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Tale posticipazione è disposta «nelle more di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione».

L'articolo 46 autorizza una spesa massima di 8 milioni annui per il triennio 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, prevede la proroga della convenzione, scaduta a maggio 2019, con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente Radio Radicale.

L'articolo 47, al comma 1, reca alcuni incrementi di risorse per il «rafforzamento strutturale» dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio, il decreto-legge n. 135 del 2018 ha determinato un onere di 6 milioni annui dal 2020. A queste risorse, si aggiungono 6 milioni per l'anno 2020, 8 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea).

Il comma 3 novella il citato decreto-legge n. 135 del 2018, aggiungendo che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) «individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».

All'articolo 63, commi 1 e 2, si segnalano le previsioni che anticipano di un anno la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio, in quanto 'effet-

to'delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

L'articolo 64 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022. L'incremento è di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.

L'articolo 65 destina, dal 2020, 10 milioni di euro – anziché 5 milioni, come finora previsto – al Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani

L'articolo 66, che istituisce un Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, di importo rispettivamente pari a 14,5 milioni, a 14 milioni e a 13 milioni.

L'articolo 71 reca disposizioni volte ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

A tal fine inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti. Consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici. Obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla stessa. Stabilisce, inoltre, che le convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali ed estende l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

L'articolo 72 reca interventi di razionalizzazione in materia di Data Center ed ICT. In particolare, il comma 23 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate – assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Il comma 24 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser pari al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese

correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

Il comma 25 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

L'articolo 73 reca disposizioni concernenti i contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata utilizzati dalle amministrazioni dello Stato per usi istituzionali. In particolare, si prevede che le amministrazioni dello Stato, ove lo ritengano conveniente, possano richiedere alla proprietà degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Le amministrazioni, dopo aver verificato con l'Agenzia del demanio la convenienza anche economica della rinegoziazione, possono proporre alla proprietà la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni, a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà, il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

L'articolo 100 istituisce un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale.

Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, per quanto riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali assumono rilevanza alcuni stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», che reca uno stanziamento complessivo per il 2020 a legislazione vigente di 2.300 milioni di euro. Lo stanziamento diviene, per il medesimo anno, di 2.349 milioni secondo il disegno di legge di bilancio integrato. Questo incremento di circa 20 milioni riguarda il programma 17.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», per effetto delle disposizioni del presente disegno di legge di bilancio concernenti territori montani e isole.

La missione si articola in due programmi: per il programma relativo agli organi costituzionali sono previsti circa 1.742 milioni di euro per il 2020, che si mantengono costanti per il 2021 e 2022; per il programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono previsti circa 606 milioni per il 2020.

Anche altri programmi di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernono la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra questi, si segnalano: gli stanziamenti dedicati al programma «Rapporti con le confessioni religiose», le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.226,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, senza scostamenti rispetto all'esercizio 2019 (si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il

riparto dell'8 per mille IRPEF); alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio». In tale ambito, in particolare, si collocano: «Promozione e garanzia delle pari opportunità», rappresentata dalle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità, le cui previsioni di spesa risultano pari a 55,9 milioni per il 2020 (con lievi variazioni in diminuzione per il biennio successivo, fino ai 55 milioni del 2022); «Tutela delle minoranze linguistiche», le cui previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, risultano pari a 1,1 milioni per il 2020, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 2,3 milioni di euro.

Con riferimento alle competenze della Commissione affari costituzionali rilevano anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Sicurezza democratica», si segnala il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che espone una previsione di competenza di circa 791 milioni per il 2020, circa 802 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022. Le sezioni del bilancio non apportano variazione a tali previsioni.

Nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si pone il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», con una determinazione che per il 2020 è di 224,4 milioni.

Nella medesima missione ma nell'ambito del programma «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni», si segnalano le previsioni di competenza destinate all'ANAC (pari a circa 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022), alla Scuola nazionale della amministrazione (pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022), all'Istituto nazionale di statistica (pari a circa 231,9 milioni di euro per il 2020); all'Agenzia per l'Italia digitale (pari a 9,6 milioni per ciascun anno del triennio. Più ampia dotazione è destinata alla complessiva attuazione dell'Agenda digitale italiana (circa 26,5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022), posto che diverse competenze prima in capo all'AgID sono state traslate alla Presidenza del Consiglio, cui sono infatti da trasferire risorse previste pari a 11,8 milioni per il 2020; 13,8 milioni per il 2021; 15,7 milioni per il 2022.

Si ricordano, inoltre: trasferimenti alla Corte dei conti, pari a circa 320 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022; stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al programma «Sostegno al pluralismo dell'informazione», la cui dotazione in termini di competenza per il 2020 ammonta a 203,7 milioni, con un rifinanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di circa 20 milioni; stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» al

programma «Garanzia dei diritti dei cittadini», che per il 2020 ammontano a 143,8 milioni, o al programma «Tutela della privacy», con 30,1 milioni per il 2020.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», alla missione 2.

Il PRESIDENTE ricorda che in Commissione è possibile presentare solo ordini del giorno relativi ai singoli articoli del disegno di legge di bilancio o alle tabelle 8 e 2 (limitatamente alle parti di competenza) ed emendamenti alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione, nonché alle tabelle di competenza. Le proposte di modifica relative alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, invece, devono essere presentate alla Commissione bilancio.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e di emendamenti alle Tabelle 2 e 8 per le ore 15 di lunedì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020–2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI comunica che nella seduta odierna inizierà l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1586, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Da atto della presenza del sottosegretario per la giustizia, in sostituzione del Ministro.

L'esame del disegno di legge si concluderà con la votazione del rapporto, con cui si trasmette alla Commissione bilancio il parere della Commissione giustizia sul testo. Ricorda altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato, per martedì 12 novembre, il termine per la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, deve essere presentato anche l'eventuale rapporto di minoranza. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame del documento di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno per le parti di competenza, nonché gli emendamenti riferiti solo alla seconda sezione, concernenti alcune tipologie di modifiche all'interno dei singoli stati di previsione (poiché gli emendamenti alla prima sezione e quelli intertabel-

lari, possono essere presentati solo alla Commissione bilancio). Per esigenze di funzionalità dei lavori l'Ufficio di Presidenza ha deciso di incardinare il provvedimento oggi: entro le ore 12 di lunedì 11 novembre è fissato il termine per la presentazione di tali testi da parte dei singoli senatori. Essi li illustreranno nella discussione generale, che avrà luogo alle ore 16,30 del medesimo lunedì della prossima settimana: si valuterà poi se terminare con le votazioni nella stessa giornata o se invece utilizzare la seduta alle ore 15 di martedì, che è l'ultimo giorno per riferire alla Commissione bilancio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Da quindi la parola alla relatrice alla Commissione, senatrice Piarulli.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* esordisce in riferimento alla prima sezione del disegno di legge, che contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.

Fra le norme di interesse per la Commissione si segnala, in primo luogo, l'articolo 48 che prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere, nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. È appena il caso di ricordare che analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 377). La disposizione autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: in particolare è prevista per l'anno 2020 una spesa di 13.962.056 euro. In proposito la relazione tecnica chiarisce che si tratta dell'autorizzazione all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019; la relazione specifica inoltre che al suddetto concorso si prevede un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1º gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l'assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da *turn over*.

Afferisce a profili di rilievo della Giustizia anche l'articolo 49. Tale disposizione introduce un ulteriore comma, il 311-*bis*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): per esso, le modalità e i criteri per le assunzioni dei sette direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, saranno determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno aveva aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La disposizione aveva previsto che il Ministro della giustizia dovesse individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello

dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. Il testo è volto proprio ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni (la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria) e ad accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate del richiamato comma 311.

Di particolare interesse per la Commissione è poi l'articolo 50, che reca una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008: vi si riscrive il comma 6-*ter* al fine, coerente con la veste unitaria che connota il Fondo unico giustizia (FUG), di estendere anche al FUG-civile, per quanto compatibili, le modalità attuative del FUG-penale già individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

L'introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo, legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG-penale e al FUG-civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. La disposizione prevede, poi, l'accensione, a partire dal 1º luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate ai FUG civile e penale. L'articolo, poi, oltre a confermare l'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla legge n. 196 del 2009, impone ad Equitalia giustizia (al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria) di comunicare, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione su base annua delle somme di cui al citato comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei contri correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del conto di Tesoreria intestato a Equitalia giustizia, da aggiornare con cadenza trimestrale. Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane s.p.a., nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Il comma 4 dell'articolo 50 del disegno di legge prevede che alle somme, di cui al citato comma 2-*bis* giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia, sia riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi (calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo). Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso

di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero. I commi 1 e 2 dell'articolo 50 recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla riscrittura del comma 6-*ter*, rispettivamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

Di rilievo per la Commissione è poi l'articolo 51, che prevede l'esenzione dalle imposte delle somme accordate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo qualora nella pronuncia sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che non siano dovute imposte sulle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi in cui la Corte stessa lo richieda. Ciò vale sia quando sia emessa sentenza di condanna dello Stato convenuto, sia quando il riconoscimento delle somme sia conseguente alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 39 della Convenzione EDU: esso prevede che in ogni momento della procedura, la Corte si metta a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo, quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata: al riguardo l'articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che essa si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo, stralcia il caso dal ruolo. L'articolo 62A del Regolamento disciplina invece il diverso caso della «dichiarazione unilaterale»: laddove il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole, lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall'impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo: anche tale tipo di pronuncia rientra nell'ambito di applicazione del primo periodo della norma proposta.

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di esentare dalla tassazione le somme che accorda in relazione alle decisioni sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali), non è comunque automatica, anche se nella decisione 8 febbraio 2018 nella causa *Guiso e Consiglio contro Italia* ha ricordato che «lo fa spesso» (48): la Corte decide in ciascun caso se un'esenzione sia appropriata o meno, mentre per quanto riguarda il riconoscimento di somme a titolo di costi e spese processuali, sostenute dal ricorrente, spesso esso congloba al suo interno anche l'imposta sul valore aggiunto eventualmente pagata.

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce, poi, una conseguenza del primo periodo: l'articolo 88, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive – va interpretato come non applicabile alle somme corrisposte in esecuzione delle citate pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Rientra infine nell'ambito di competenza della Commissione giustizia l'articolo 52. Tale disposizione modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo «Piante organiche flessibili distrettuali».

Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia – da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame – sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto, nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede, inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

Come si precisa nella relazione, presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una *task force* di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali (quali, ad esempio, consistente arretrato, eventi sismici, eccetera) o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

L'articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dall'articolo 52 del disegno di legge, fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. È confermata la vigente previsione normativa, che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del citato regio decreto n. 12 del 1941. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significa-

tiva innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5, il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle predette criticità di rendimento. Il compito di individuare le situazioni, dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici, in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dal disegno di legge in esame, prevede che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile, presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre (al comma 2) che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio (e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo 4) l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avvenga secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura; la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio, seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. È prevista inoltre la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva: ciò nell'ipotesi in cui essi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi, previste dall'articolo 4, comma 1, inerenti le situazioni di rendimento. È appena il caso di rilevare la mancata riproposizione, nel nuovo articolato, del contenuto del vigente articolo 8, comma 1 della legge n. 48 del 2001, il quale prevede espressamente che i posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Infine il nuovo articolo 8 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato, con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché i tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del

massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciute, nei trasferimenti a domanda, le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale superi i sei anni. Nella ripartizione del contingente di personale di magistratura – di cui alla lettera L) della tabella 2 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 – è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello. L'articolo 8 prevede infine che i magistrati, che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali, siano inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.

Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge – che indica le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle proposte di variazioni di fattori legislativi – è opportuno sottolineare come l'articolo 106 autorizzi, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 dell'articolo autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Sport e Salute S.p.a., dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

Si segnalano, inoltre, per i profili di interesse della Commissione Giustizia – all'interno dello stato di previsione del MEF – il definanziamento del capitolo 2801/2 *Politiche pari opportunità* (le cui risorse sono destinate ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013 ai centri antiviolenza), per circa 600 mila euro, del capitolo 2134/1 *Fondo adozioni internazionali*, per circa 500 mila euro, e del capitolo 2108/3 *Piano antitratta*, per circa 300 mila euro.

Con riguardo alle spese del Ministero per gli anni 2019-2022 si rileva che il disegno di legge di bilancio autorizza – appunto per lo stato di previsione del Ministero della giustizia – spese finali, in termini di competenza, pari a 8.889 milioni di euro nel 2020, a 8.831 milioni di euro per il 2021 e 8.728 milioni di euro per il 2022. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.916 milioni di euro nel 2020, a 8.831 milioni di euro nel 2021 e a 8.728 milioni di euro nel 2022.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è «Giustizia» che – con i suoi 4 programmi – rappresenta oltre il 90 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. La missione 6, *Giustizia*, incrementa le proprie dotazioni rispetto all'assesta-

mento del 2019 e alle previsioni iniziali di bilancio del 2019. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a circa 8.735,6 milioni di euro per il 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.359,2 milioni, 8.568,5 milioni previsione assestate), tale missione registra un aumento di circa 37 milioni di euro, che riguarda principalmente i Programmi *Amministrazione penitenziaria* e *Giustizia civile e penale*.

In particolare, il Programma *Amministrazione penitenziaria* registra un incremento. Si segnala in particolare un incremento di 200.000 euro, dovuto ad interventi di sezione prima, della dotazione dell'azione Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria). Un incremento registra anche l'azione realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria (da circa 61 milioni a circa 73 milioni di euro).

Quanto al Programma *Giustizia civile e penale*, si rileva un aumento di circa 14 milioni previsto come effetto finanziario della sezione prima, da ricondursi interamente all'incremento delle spese di personale per il programma (magistrati). In termini assoluti la dotazione del Programma passa dagli attuali 4.158.682.183 euro (previsioni assestate) a 4.270.179.011 euro. Un significativo aumento si segnala con riguardo all'azione sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informativa e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia (dagli assestati 261.743.987 a 319.287.426 euro).

Quanto al Programma *Giustizia minorile e di comunità* si segnala in termini assoluti un decremento di circa 7 milioni di euro (dagli assestati 281.610.995 euro a 274.086.156 euro). Fra gli altri si rileva un decremento di circa un milione di euro per ciascuna delle seguenti azioni: spese di personale per il programma (dagli assestati 137.834.851 euro a 136.570.701 euro) e trattamento interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria (dagli assestati 45.458.832 euro a 44.699.685 euro).

Relativamente al Programma *servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* si rileva in termini assoluti un incremento di circa 4 milioni di euro: si passa infatti dagli assestati 1.142.363.675 euro a 1.183.628.687 euro. In proposito si segnala, con riguardo all'azione magistratura onoraria, un aumento di circa 3 milioni di euro (dagli assestati 17.999.725 euro a 204.999.725 euro).

Per quanto riguarda la Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», è opportuno rilevare come le spese finali siano pari a circa 154,2 milioni di euro per il 2020 (si registra, in questo caso una riduzione rispetto alla dotazione alle previsioni assestate (-54 milioni circa; –68, 8 milioni di euro se si considerano le previsioni secondo la legge di bilancio 2019).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

DIFESA (4ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

In apertura di seduta la presidente DONNO rammenta le procedure per l'esame in Commissione del disegno di legge di bilancio. Ricorda quindi che la Commissione è chiamata a esprimere rapporto alla Commissione bilancio entro martedì 12 novembre.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti per le ore 12 di lunedì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il relatore VATTUONE *(PD)* illustra il provvedimento rilevando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016, il disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni: la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e la seconda alle previsioni di entrata e di spesa.

Procede quindi ad elencare i profili di competenza della Commissione per quanto concerne la prima parte del disegno di legge di bilancio, relativa agli obiettivi programmatici, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 14, relativo al lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, l'articolo autorizza infatti la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro. Ciò in deroga al limite fissato dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario (nelle more dell'adozione del decreto annuale con cui viene fissato il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981), viene autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Un secondo profilo concerne quindi il personale impiegato nell'operazione «Strade sicure», di cui all'articolo 16. Detto articolo proroga fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Nei confronti del predetto personale sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi l, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008 (ossia quelle che prevedono il concorso delle Forze armate nel garantire la sicurezza del territorio, determinandone, altresì, le specifiche funzioni). A questo scopo viene pertanto autorizzata la spesa di circa 150 milioni di euro per l'anno 2020, di cui circa 2 milioni e mezzo per il personale delle Forze di polizia.

Di interesse della Commissione difesa può inoltre risultare l'articolo 71, che al comma 17 prevede la riduzione del contributo italiano all'ONU di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 e l'intervento del Ministero degli Esteri di rinegoziazione per un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

Al riguardo l'oratore ricorda che l'Italia contribuisce sia al bilancio ordinario dell'ONU che al bilancio del *peacekeeping* dell'ONU – collocandosi a questo secondo riguardo al settimo posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace, avendo versato per queste operazioni 247,7 milioni di dollari per il triennio 2019-2020, pari al 3,3 per cento delle spese totali.

Il relatore passa quindi alla disamina degli aspetti di competenza della seconda parte del disegno di legge di bilancio, relativa agli stati di previsione dei singoli ministeri, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni recate dall'articolo 112, reca alcune disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione, ovvero determinazioni quantitative, che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

Nel dettaglio, i commi da 2 a 5, stabiliscono ad esempio, per l'anno 2020, il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio

come forza media per l'anno 2020 e la consistenza organica degli allievi ufficiali e sottufficiali delle Forze amate, nonché degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6, consente quindi di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le direttive dell'Alleanza in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il comma 7 rinvia agli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare.

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Il comma 9, invece, provvede alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Infine, in base a quanto disposto dal comma 10, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, viene autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 (sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa), da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La norma si rende necessaria in quanto il predetto articolo 2195 garantiva il finanziamento solo fino al 2019.

Per quanto riguarda, quindi, lo Stato di previsione del Ministero per il triennio 2020-2022 (di cui alla Tabella 11), il relatore rileva innanzitutto che la tabella del Ministero è corredata dalla nota integrativa, che reca sia la descrizione del quadro strategico in cui la Difesa si trova ad operare, sia le linee di indirizzo e le priorità politiche del Dicastero (in particolare operatività, ammodernamento e razionalizzazione dello strumento).

Per quanto attiene ai profili finanziari, osserva quindi che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, per circa 22 miliardi e 969 milioni nel 2020, 23 miliardi e 36 milioni nel 2021 e 22 miliardi e 951 milioni nel 2022. Le risorse assegnate per il 2020 appaiono fondamentalmente in linea con quelle assestate per il 2019 (che assommano a circa 22 miliardi e 68 milioni di euro).

La spesa complessiva del Ministero per il 2020 è allocata, nel dettaglio, su 3 missioni e 9 programmi. La missione principale è la n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», per cui sono destinati, in termini di competenza, circa 21 miliardi e 294 milioni di euro (in aumento rispetto ai 20 miliardi e 489 milioni delle previsioni assestate del 2019), articolati nel seguente modo: 6 miliardi e 583 milioni destinati all'approntamento e impiego dei Carabinieri per la sicurezza del territorio (leggero decremento

rispetto ai 6 miliardi e 671 milioni dell'assestamento 2019); 5 miliardi e 433 milioni per l'approntamento e l'impiego delle forze terrestri (leggero decremento rispetto ai 5 miliardi e 474 milioni dell'assestamento 2019); 2 miliardi e 131 milioni per l'approntamento e l'impiego delle forze marittime (leggero decremento rispetto ai 2 miliardi e 156 milioni dell'assestamento 2019); 2 miliardi e 785 milioni per l'approntamento e l'impiego delle forze aeree (leggero decremento rispetto ai 2 miliardi e 826 milioni dell'assestamento 2019); infine, 4 miliardi e 360 milioni per la pianificazione generale delle Forze armate e gli approvvigionamenti militari (in aumento rispetto ai 3 miliardi e 359 milioni dell'assestamento 2019).

Le altre due missioni di interesse sono poi la n.18, denominata «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e con una spesa, in termini di competenza, pari a circa 469 milioni di euro (in decremento rispetto ai 490 milioni dell'assestamento 2019), nonché la n.32, denominata «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» con circa 1 miliardo e 206 milioni (in aumento rispetto al miliardo e 88 milioni dell'assestamento 2019).

In particolare, con riferimento all'ambito della missione n.18, va anche tenuto conto del programma relativo all'approntamento e all'impiego dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Tale programma raccoglie infatti le risorse che fino al 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole per il pagamento degli stipendi e le spese di funzionamento del Corpo forestale.

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti negli stati di previsione di altri dicasteri, il relatore pone innanzitutto l'accento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), dove rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), con risorse, per il 2020, fondi pari a circa un miliardo e 308 milioni di euro e sostanzialmente in linea con gli stanziamenti dello scorso anno.

Con riferimento, invece, al Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), l'interesse della Difesa riguarda in sostanza gli investimenti allocati (in massima parte) nella missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» e destinate alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa (tra cui le fregate FREMM e il velivolo *Eurofighter)*.

Nel dettaglio, in termini di competenza, per i programmi aeronautici sono stanziati, per il 2020, 1,003 miliardi sul capitolo 7421, interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia nei settori aereonautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale. Relativamente, invece, ai programmi navali, sempre per il 2020 sul capitolo 7419 sono stanziati circa 686 milioni per interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e circa 568 milioni per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità FREMM (capitolo 7485).

Si apre la discussione generale.

Il senatore MININNO *(M5S)* sottolinea positivamente l'attenzione prestata dal Governo alle esigenze del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa. Alle risorse già apprestate dal decreto-legge n. 104 del 2019 per i provvedimenti di riordino delle carriere e per gli straordinari del personale militare impegnato nell'operazione «Strade sicure», si aggiungono infatti gli stanziamenti previsti dagli articoli 14 e 16 del disegno di legge di bilancio.

Conclude sottolineando che –ancorché non risolutive- le misure approntate dal Governo con il citato decreto-legge e con il disegno di legge di bilancio rappresentano, di fatto, un significativo intervento concreto in favore del personale, atteso da molto tempo.

Il senatore CAUSIN *(FI-BP)* ringrazia il relatore per l'esposizione, riservandosi di intervenire nel merito nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

215ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra l'ulteriore emendamento del Governo 1.700, presentato in Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Centro di Valutazione (CEVA), con relativa copertura disposta attraverso la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio del 2017) relativo al fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

Per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta in attesa della trasmissione dei subemendamenti riferiti alla proposta in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 10,10.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati trasmessi dall'Assemblea otto subemendamenti alla proposta 1.700.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra quindi i subemendamenti relativi alla proposta 1.700, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità e compensi comunque denominati per i componenti del tavolo di coordinamento di cui alle proposte 1.700/1 e 1.700/2. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso conforme alla valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti relativi all'ulteriore proposta 1.700, esprime, per quanto di competenza, con riferimento ai subemendamenti 1.700/1 e 1.700/2, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del tavolo di coordinamento. Il parere è non ostativo sui restanti subemendamenti.».

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPPI

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 14 di oggi, giovedì 7 novembre 2019, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 10,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MARINO *(IV-PSI)*, relatore sulla Tabella 1, nell'illustrare le parti corrispondenti del disegno di legge di bilancio osserva che questo prevede entrate finali di competenza nel 2020 a legislazione vigente pari a circa 602 miliardi di euro, le quali comprendono le variazioni relative agli effetti del decreto legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il decreto determina, sempre in termini di competenza un incremento pari a 3 miliardi di euro per il 2020. Rispetto a tale quadro, l'impatto degli interventi disposti dal disegno di legge in esame determina una riduzione complessiva delle entrate previste pari a 18,6 miliardi di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

I principali interventi legislativi di carattere fiscale contenuti nel provvedimento riguardano la sterilizzazione delle cosiddette «clausole di salvaguardia» legate all'aumento dell'IVA e delle accise su benzina e gasolio, la costituzione di un fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, lo stanziamento di risorse per un piano di interventi pubblici a sostegno della sostenibilità ambientale del nostro sistema produttivo, l'istituzione di un fondo per i servizi alla famiglia e il riordino dell'imposizione e della riscossione a livello degli enti locali.

Queste scelte sono accompagnate da interventi di maggior dettaglio che, da un lato, prorogano o stabilizzano interventi già previsti nei precedenti esercizi e, dall'altro, recano norme che innovano l'assetto della fiscalità.

L'articolo 2 del disegno di legge di bilancio conferisce sostanza normativa all'impegno di evitare l'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasolio, assunto dal governo nella NADEF. L'aumento derivante dalle «clausole di salvaguardia», previsto a tutela dei saldi di finanza pubblica dalla legge di stabilità 2015, viene sterilizzato per il 2020 e il suo impatto viene ridotto per il 2021 e 2022. In particolare, per il 2021 si prevede l'aumento dell'aliquota dell'IVA «ridotta» dal 10 al 12 per cento e l'aumento dell'IVA ordinaria dal 22 al 25 per cento. Nel 2022 viene previsto un ulteriore aumento di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5 per cento) dell'aliquota ordinaria. Rispetto alla legislazione vigente, si determinano minori effetti finanziari pari a 23 miliardi di euro per il 2020, 10 miliardi di euro per il 2021 e 3 miliardi a decorrere dal 2022. Anche con riferimento alle accise, vengono azzerati gli aumenti per l'anno 2020 e ridotti per gli anni successivi.

L'articolo 5 dispone la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. La riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso. In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali esposte nella NADEF. L'attuazione della riduzione viene demandata a futuri appositi interventi normativi.

L'articolo 11 reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo del cosiddetto *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata a interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 1). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO_2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere progetti economicamente sostenibili con precise finalità dettate dai commi 2 e 3, anche attraverso l'acquisto di partecipazioni d'impresa, sot-

toscrizione di strumenti di debito e di garanzie. Il comma 6 estende l'ambito di operatività di misure agevolative già previste dalla legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Il comma 7 contiene incentivi volti ad aumentare l'efficienza energetica. Il comma 8 prevede la possibilità per il MEF di inserire tra le spese rilevanti da finanziare mediante l'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green Bond* la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nell'articolo 11, nonché in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di *Green Bond* saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato. I successivi commi dispongono norme quadro su dati e informazioni utili al monitoraggio dell'impatto connesso alle misure previste nell'ambito del *Green new deal*. L'articolo assicura infine la partecipazione italiana alla ricostituzione del fondo internazionale *Green Climate Fund*, autorizzando la relativa spesa.

L'articolo 41 istituisce il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1 miliardo e 44 milioni di euro per il 2021 e a 1 miliardo e 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (mentre attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE. Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate. Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

Con riferimento alla proroga ed estensione temporale di precedenti norme fiscali, si segnalano i seguenti interventi:

L'articolo 4 rende permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva, cosiddetta cedolare secca, da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Gli effetti finanziari negativi per le entrate sono pari a 202 milioni nel 2020, 223 milioni nel 2021 e per 212 milioni a decorrere dal 2022.

L'articolo 6 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. Lo stesso articolo modifica anche la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti.

L'articolo 19 dispone la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Alla proroga sono associati effetti finanziari positivi complessi di circa 40 milioni nel 2020, dovuti al maggior gettito IRPEF, IVA, IRAP e IRES, e negativi per circa 566 milioni e 859 milioni rispettivamente nel 2021 e nel 2022, per effetto della rateizzazione in 10 anni delle detrazioni.

L'articolo 20 estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

L'articolo 21 estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento.

L'articolo 22 proroga alcune misure agevolative fiscali per le imprese e introduce un credito d'imposta per le imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi. In particolare, il comma 2 proroga al 2020 il cosiddetto «superammortamento», misura agevolativa che consente di aumentare del 30 per cento i costi di esercizio relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Viene inoltre prorogato al 2020 anche il cosiddetto «iperammortamento», che consente di aumentare dal 50 al 170 per cento, a seconda dell'investimento, il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. I commi da 8 a 16 riconoscono un inoltre un credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti legati a tali progetti.

L'articolo 23 proroga al 2020 l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0.

L'articolo 24 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cosiddetta «Nuova Sa-

batini», misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

L'articolo 36 prevede l'estensione ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 del credito d'imposta concesso per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

L'articolo 37 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

L'articolo 43 rifinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cosiddetta 18ªpp), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Riferisce sulle parti corrispondenti alla Tabella 2 la senatrice BOTTICI *(M5S)*, la quale, per quanto riguarda il riordino dell'imposizione e della riscossione a livello degli enti locali, nota che l'articolo 95 riforma l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Tra le altre principali modifiche, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale e l'anticipo al 2022 della piena deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. Tale norma è integrata dall'articolo 3 che fissa la deducibilità per l'anno 2019 nella misura del 50 per cento.

L'articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, l'articolo in esame: interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente; disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (il cosiddetto ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dila-

zione del pagamento delle somme dovute; istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali; prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

L'articolo 97, ai commi 1-22, istituisce, dal 2021, il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 22 a 31 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).

Ulteriori disposizioni del disegno di legge di bilancio prevedono interventi fiscali innovativi, caratterizzati da un maggior grado di dettaglio.

In particolare:

L'articolo 25 stabilisce una nuova spesa fiscale, con cui si prevede la detraibilità dall'IRPEF del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

L'articolo 30 ripristina a decorrere dal 2019 l'applicazione del meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica, cosiddetto ACE, istituito dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

L'articolo 31 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022, destinati all'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Con un decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, saranno disciplinate le relative modalità di attuazione.

L'articolo 39 prevede, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, l'istituzione del «Fondo cresci al Sud», la cui gestione è affidata a Invitalia S.p.A., destinato a investire nel capitale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per sostenerne la competitività e la crescita dimensionale.

L'articolo 42 aumenta a 8.000 euro annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del «canone RAI» in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

L'articolo 51 prevede l'esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

L'articolo 62 prevede che la quota degli utili della Banca d'Italia riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa per poi essere riversata al MES stesso.

L'articolo 75 istituisce un tetto alla detraibilità dall'IRPEF degli oneri detraibili al 19 per cento per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

L'articolo 76 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1º marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1º gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

L'articolo 77 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise.

L'articolo 80 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti.

L'articolo 81 introduce una imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

Da tali ultimi due interventi sono previste maggiori entrate valutate in circa 120 milioni annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 78 incide sulle modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente connessi con gli autoveicoli aziendali. In particolare, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 60 per cento (invece del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100 per cento dell'importo.

L'articolo 79 dispone l'istituzione e disciplina l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, a esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. L'articolo riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Dalle ultime intervento viene stimato un gettito rispettivamente di 1 miliardo di euro nel 2020 e di circa 2,2 miliardi dal 2021 per la prima.

L'articolo 82 dispone l'istituzione e disciplina l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Da tale intervento viene stimato un gettito di 233 milioni nel 2020 e di 350 milioni dal 2021.

L'articolo 83 interviene sul regime fiscale dei «buoni pasto», elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

L'articolo 84 modifica la disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019. Le norme sono volte a chiarire le modalità applicative dell'imposta, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo. L'applicazione della norma viene quindi svincolata dalla necessità di adottare norme attuative di natura regolamentare, in modo da consentirne l'attuazione dal 1º gennaio 2020. Con una norma di chiusura, viene previsto che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

L'articolo 85 subordina la fruizione della detrazione IRPEF del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

L'articolo 86 stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate (comma 1) e la Guardia di finanza (comma 3) si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'a-

dempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Il comma 2 include, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 87 elimina l'attuale esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale, assoggettando tali certificati al pagamento dell'imposta nella misura di euro 2,40 a foglio.

L'articolo 88 reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario e, in particolare, sopprime l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro prevista a partire dal 2020; reintroduce come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; stabilisce un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Per effetto dell'articolo 89, comma 1, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva dalla quale si stimano maggiori entrate pari a 823 milioni per il 2020, a 453 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il comma 2 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Il comma 3 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. I commi dal 4 all'11 prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Il comma 12 prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cosiddetto riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

L'articolo 90 dispone il differimento delle quote di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge con riferimento a componenti negativi del conto economico, con stimato incremento di gettito per complessivi 1.347 milioni di euro nel 2020. In particolare: la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello *stock* di svalutazioni e per-

dite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell'IFRS 9, che slitta al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028; la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello *stock* di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

L'articolo 91 introduce un limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, in capo alle imprese concessionarie del settore autostradale. Tale limite è pari all'1 per cento del costo dei beni.

L'articolo 92 dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

L'articolo 93 dispone l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi *videolottery*, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con effetti complessivamente stimati in 296 milioni per il 2020 ed in 317 milioni a decorrere dal 2021.

L'articolo 94, infine, prevede, con riferimento ai versamenti dovuti per il triennio 2020-2022, la disapplicazione delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi.

Riservandosi di svolgere un intervento maggiormente dettagliato in sede di discussione generale, il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* anticipa alcune considerazioni, facendo innanzitutto riferimento alle limitazioni alla libertà personale insite nelle misure di controllo di carattere invasivo rispetto alla *privacy*. Tale approccio risulta oltretutto inefficace sul piano del contrasto all'evasione, che dovrebbe piuttosto attuarsi per mezzo del contrasto di interessi. Nell'esplicitare la contrarietà della propria parte politica alla manovra di bilancio nota come le ingenti risorse destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza e di quota 100 dovrebbero essere più opportunamente impiegate per il rilancio degli investimenti.

La senatrice DRAGO *(M5S)* svolge alcune considerazioni critiche sull'impianto della manovra che non affronta la questione di fondo di aggredire le ragioni della denatalità, considerata una causa della debolezza economica del Paese. Segnala a tale proposito l'insufficienza delle misure destinate a sostegno delle famiglie, per lo più basate sull'indice ISEE. Questo dovrebbe essere rimodulato al fine di un migliore discernimento della situazione reale della ricchezza dei singoli nuclei. Fondamentalmente risulta prioritario garantire adeguati sostegni alla natalità e alla maternità,

tenuto conto delle ricadute fortemente positive in termini economici dell'aumento delle nascite.

Il senatore PEROSINO *(FI-BP)* esprime una valutazione complessivamente negativa sulla manovra in esame, caratterizzata da misure di portata limitata e non incisiva nei confronti del debito pubblico. Si esprime altresì sfavorevolmente rispetto alla limitazione della libertà personale in esito alle disposizioni volte a limitare l'utilizzo del contante. Dopo aver sollecitato una riflessione in merito alla necessità di rimodulare la disciplina della finanza locale, con particolare riguardo alle distorsioni derivanti dagli attuali assetti delle unioni di comuni e alla modulazione di IMU e TASI, si sofferma sulle previsioni di imposte su manufatti di plastica e sulle bevande zuccherate, che oltre a richiamare le dottrine dello Stato etico, determineranno una nociva riduzione dei consumi.

Il presidente BAGNAI propone le ore 18 dell'11 novembre quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione dei rapporti alla 5ª Commissione è martedì 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

– **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di sport, segnalando che l'articolo 20 estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche; l'articolo inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018. Si prevede inoltre che le risorse del Fondo «Sport e periferie», già destinate al CONI e poi trasferite

alla società Sport e salute S.p.A., siano riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. La disposizione in commento opera dunque un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo «Sport e periferie» verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019.

Dà quindi conto delle somme afferenti allo sport stanziate in Tabella 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla missione n. 30, «Giovani e sport».

Passa poi a illustrare le disposizioni in materia di beni culturali del disegno di legge n. 1586, a partire dall'articolo 43, che rifinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cosiddetta 18 app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame aggiunge tra i beni acquistabili gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L'articolo 44, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Il comma 2 del medesimo articolo finanzia la remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Il comma 3 dell'articolo 44 prevede che una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31 del 2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pari a 75 milioni di euro per il 2020, incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016. Il successivo comma 4 incrementa, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In particolare, l'aumento del FUS è di 10 milioni di euro a valere su una quota delle risorse previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019. Tale ultima disposizione aveva autorizzato la spesa di 15.410.145 euro, per l'anno 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche. L'articolo 64 incrementa il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche. L'articolo 97, ai commi da 1 a 22, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1º gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Al comma 18 sono previsti casi di esenzione dal canone. L'articolo 90, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame.

Riferisce poi sugli interventi della manovra operati nella Sezione II del disegno di legge, illustrando le principali voci di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione nello stato di previsione del MIBACT. Venendo alla Tabella 13, recante lo stato di previsione del MIBACT, dà infine conto dei principali finanziamenti delle missioni e dei programmi del Dicastero per il 2020.

Riferisce quindi su alcune norme di carattere trasversale del disegno di legge in titolo di interesse per la Commissione: l'articolo 7 dispone l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Nell'ambito degli investimenti destinati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 sono assegnati, nel limite di 500 milioni annui contributi per investimenti destinati a opere pubbliche anche per adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare sono assegnati ai comuni per spesa relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. I commi da 13 a 15 dell'articolo 8 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 in diversi settori tra cui, per le materie di competenza, si segnala la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. I commi 24 e 25 del medesimo articolo 8 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e demandano ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo e il riparto delle risorse. Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

L'articolo 18 modifica la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale e prevede possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Una ulteriore disposizione inerente i profili di interesse della Commissione è prevista dall'articolo 41, comma 5, in base al quale viene rimodulato il *bonus* per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 75 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19 per

cento per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro, integrando l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Passa quindi a illustrare le disposizioni del disegno di legge in titolo concernenti l'istruzione, l'università e la ricerca: l'articolo 28, commi da 1 a 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR. Il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere in un apposito fondo dello stato di previsione del MIUR, per potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. Di tali risorse, 0,3 milioni di euro, nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono destinati espressamente al funzionamento e al personale dell'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale; l'articolo 28 ne stabilisce le finalità ai commi 2 e 3, mentre i commi da 4 a 8 individuano e regolano gli organi dell'Agenzia stessa. Lo statuto dell'Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento e che ne definisce la dotazione organica, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 28, comma 13, incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi, con uno stanziamento di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato». Segnala che, in virtù dell'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione *pro-capite* di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017: l'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali.

L'articolo 28, comma 14, incrementa, per l'anno 2020, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, con un aumento di risorse pari a 11 milioni di euro per il 2020. L'articolo 28, comma 15, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica. Per promuovere il diritto allo studio universitario, l'articolo 28, comma 16, incrementa di 16 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

L'articolo 29 ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca, prevedendo: l'abbassamento (dall'80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese complessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa per il calcolo dell'indicatore della spesa; un percorso di graduale riduzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto limite massimo. L'articolo modifica altresì il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale dei medesimi enti. Con una ulteriore modifica, si prevede che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni siano comunicate, oltre che al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) entro 30 giorni. Si inserisce dunque il MEF tra i destinatari delle comunicazioni sulle assunzioni e si fissa un termine entro cui adempiere a tale obbligo.

L'articolo 38 innalza dal 25 al 50 per cento il credito di imposta delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 45, commi 1 e 2, prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Come evidenzia la relazione illustrativa, si tratta di un intervento finalizzato a sostenere le scuole nella promozione della lettura dei giornali fra gli studenti di tutti i cicli di istruzione. In particolare, si dispone che alle scuole pubbliche che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente. Il riferimento alle scuole pubbliche includerebbe le scuole statali e le scuole paritarie degli enti locali; sarebbero, invece, escluse, le scuole paritarie private.

In materia di acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione l'articolo 71 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo l, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip. L'articolo 72, comma 18, riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 4, della legge n. 315 del 1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi

universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati. Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 126 del 2019 in via di conversione (A.C. n. 2222). L'articolo 99, tra le finalizzazioni di cui alla tabella A per il MIUR, menziona, tra gli altri, il disegno di legge sull'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.S. n. 992) e il disegno di legge in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.S. n. 1146).

Quanto alla sezione II del disegno di legge, illustra i principali rifinanziamenti e definanziamenti operati.

In Tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la missione n. 22 «Istruzione scolastica» reca uno stanziamento di competenza pari a circa 48,46 miliardi di euro in lieve diminuzione rispetto all'assestato 2019 (circa 48,48 miliardi); la missione n. 23 «istruzione universitaria e formazione post-universitaria», reca stanziamenti per circa 8,7 miliardi di euro, con un aumento rispetto all'assestato 2019 (circa 8,4 miliardi); la missione «Ricerca e innovazione» ha uno stanziamento pressoché costante rispetto all'assestato 2019 (circa 2,74 miliardi di euro); la missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ha uno stanziamento pari a 125,6 milioni di euro, in flessione negativa rispetto all'assestato 2019 (141,6 milioni di euro).

Conclude esprimendo un vivo apprezzamento per il prezioso supporto assicurato dagli uffici e in particolare dal Servizio studi.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la trasmissione dei rapporti, nonché di eventuali rapporti di minoranza, è stato prorogato di un giorno ed è pertanto ora fissato nella giornata di martedì 12 novembre. Propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno, da riferire alle parti di specifica competenza del disegno di legge in titolo, ed emendamenti da riferire alle tabelle in titolo, alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Dopo aver ricordato il regime di ammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti nelle Commissioni in sede consultiva, il PRESIDENTE il propone di proseguire e concludere l'esame del disegno di legge di bilancio, con le votazioni dei rapporti, in una seduta che sarà convocata martedì, alle ore 16; propone inoltre di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea come dalla relazione illustrativa appena svolta emerga la povertà politica del disegno di legge

di bilancio in esame, un provvedimento che dovrebbe essere cruciale per l'azione di Governo e che invece si limita a una riproduzione stantìa di atti dovuti e di ordinaria amministrazione. Laddove poi è rinvenibile un intervento sostanziale, questo si rivela, a suo giudizio, preoccupante, in quanto improntato al condizionamento della spesa pubblica e al suo incremento. Il riferimento è in primo luogo alle disposizioni in materia di sport: ricorda come con il precedente Governo fosse stata avviata una profonda riforma dell'ordinamento sportivo, pur non esente da criticità, che presentava tuttavia un aspetto indubbiamente positivo laddove attribuiva a un soggetto terzo – la società Sport e salute S.p.A. – il compito di attribuire i contributi pubblici. Con il disegno di legge in esame tale funzione torna invece al Governo, con conseguente possibilità di condizionamento. Analoghe perplessità manifesta, in secondo luogo, per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), uno strumento di finanziamento che non funziona, come emerso dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, e delle cui risorse continueranno a beneficiare, a suo giudizio, i soliti destinatari vicini alle forze di sinistra. Manifesta la propria contrarietà all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca, una inutile duplicazione del CNR con conseguente incremento della spesa pubblica. Censura infine l'assenza, tra le disposizioni concernenti il settore dell'istruzione, di norme in materia di sport: ricorda che dalle norme del disegno di legge n. 992, in fase di avanzato esame da parte della Commissione, deriverebbe l'assunzione di 12.000 insegnanti di educazione motoria; preannuncia che, ove di tale questione non si tenesse conto nel rapporto alla Commissione bilancio e il Governo non assumesse iniziative al riguardo, egli rimetterà l'incarico di relatore su quel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone un possibile calendario dei lavori della Commissione per la settimana prossima, per i giorni successivi alla conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio, prevista nella giornata di martedì 12 novembre. Propone di svolgere, nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre il ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato sulla dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS (n. 348); nella mattina di giovedì 14 novembre potrà essere convocata una seduta plenaria per lo svolgimento e l'eventuale conclusione del medesimo affare assegnato; sarà inoltre convocato un Ufficio di presidenza per programmare l'attività della Commissione per la settimana successiva.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata per oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 14, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 10**) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 3**) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente per la sua presenza il sottosegretario Margiotta, che seguirà i lavori della seduta odierna in rappresentanza del Governo, sia per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia per la parte di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Il relatore CIOFFI *(M5S)* illustra le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricordando che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016, il disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni: la prima (di tipo «normativo») è dedicata alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e svolge le funzioni

dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione (di tipo «contabile»), che sostituisce il precedente disegno di legge di bilancio, contiene le previsioni di entrata e di spesa, con l'articolato del bilancio e le tabelle dei singoli stati di previsione.

Con riferimento alle materie che interessano, direttamente o indirettamente, la competenza della 8ª Commissione, ed in particolare il settore delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia innanzitutto le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, relative a misure per gli investimenti e la sostenibilità ambientale e sociale.

In particolare, l'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e autorizza specifici stanziamenti per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino.

L'articolo 8 contiene una serie di misure finalizzate a sostenere gli investimenti degli enti territoriali.

In particolare: assegna ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, compresi gli interventi per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, e in materia di sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi per la mobilità sostenibile; incrementa da 4,9 a 8,8 miliardi di euro le risorse stanziate dalla legge di bilancio dello scorso anno per la concessione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio; prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 9,1 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un ulteriore fondo, con una dotazione finanziaria di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, per la concessione ai comuni di contributi per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese in vari settori, tra i quali quello dell'edilizia pubblica e della manutenzione della rete viaria; assegna ai comuni contributi, soggetti a rendicontazione, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a varie tipologie di investimenti, tra i quali quelli per interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido; incrementa da 1,62 a 4,27 miliardi di euro gli stanziamenti, già previsti dalla legge di bilancio per il 2018, per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane e autorizza una spesa complessiva di 3,45 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane; assegna alle regioni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza degli edi-

fici e del territorio (compresa la messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti) ulteriori fondi (pari a 2,4 miliardi di euro) rispetto a quelli stanziati con la scorsa legge di bilancio.

L'articolo 9 incrementa le risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 12 stabilisce che, dal 1º gennaio 2020, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo degli autoveicoli in dotazione, procedano all'acquisto o al noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica o ibrida, in misura non inferiore al 50 per cento, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa e qualora l'acquisto o il noleggio riguardino almeno due veicoli.

Sempre in tema di investimenti infrastrutturali, nell'ambito del Titolo VI, dedicato alle misure per il Sud, l'articolo 33 modifica l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 relativo alla semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 34, ai commi 2 e 3, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

L'articolo 36 prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES) sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo, invece che al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, come previsto attualmente.

Tra le misure settoriali di cui al Titolo IX, si segnala che l'articolo 53, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, promuove la realizzazione di un «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», finanziato con un fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea. È demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per la presentazione delle proposte, dell'entità massima del contributo riconoscibile e dei criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione appositamente istituita presso il MIT.

Nell'ambito delle misure del Titolo X, relativo a regioni ed enti locali, l'articolo 66 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli investimenti nelle isole minori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito di tali isole. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, la cui dotazione ammonta a 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e a 13 milioni di euro per l'anno 2022, viene demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.

Nel Titolo XI, che reca disposizioni per la riduzione e la rimodulazione della spesa pubblica, l'articolo 72, comma 19, stabilisce che, a decorrere dal 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga riassegnata solo la parte eccedente l'importo di un milione di euro dei proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissioni ai vettori aerei amministrati dall'Italia di spettanza di tale dicastero.

Sempre all'articolo 72, il comma 20 stabilisce poi che dal 2020 lo sgravio contributivo previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997), venga corrisposto nel limite del 44,32 per cento.

Passando alle disposizioni di interesse della Commissione contenute nella Parte II del provvedimento, relative alle entrate, e in particolare nel Titolo I, che rimodula alcune forme di tassazione e di sussidi dannosi per l'ambiente, l'articolo 76, anche al fine di incentivare il *turn over* dei veicoli utilizzati con veicoli meno inquinanti, esclude dal beneficio fiscale consistente nella riduzione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per talune attività di trasporto di merci e passeggeri anche i veicoli appartenenti alla categoria Euro 3 e, a partire dal 2021, i veicoli Euro 4.

Nell'ambito del Titolo III, dedicato alle misure per l'economia e il fisco digitale, l'articolo 83 modifica l'importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente. In particolare, riduce tale importo a 4 euro nel caso di buoni pasto cartacei e, contestualmente, lo innalza a 8 euro per i buoni pasto resi in forma elettronica.

Un'ulteriore disposizione in materia fiscale che tocca materie di interesse per la Commissione è contenuta all'articolo 91, che riguarda la disciplina dell'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali. In particolare si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, la quota di ammortamento finanziario deducibile non possa essere superiore all'1 per cento del costo dei beni e che tale misura percentuale si applichi anche ai beni gratuitamente devolvibili ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativi alla disciplina generale per l'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Una ulteriore modifica dispone che le limitazioni introdotte siano estese anche al caso in cui il

concessionario sia ammesso alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi dell'articolo 104 del Tuir.

Con riferimento alla Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2020, di 25 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro per il 2022. Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture ammontano a 10 milioni di euro per il 2020, a 50 milioni per il 2021 e a 60 milioni per il 2022. Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di Interventi diversi.

Nella Sezione II del disegno di legge in esame, l'articolo 111, al comma 1 autorizza, per il 2020, l'impegno e il pagamento delle spese come risultanti dallo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Contiene inoltre, ai commi 2-6, diverse disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto. Il comma 7 dispone poi la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali pari a 15.576,6 milioni di euro per il 2020, a 11.834,0 milioni di euro per il 2021 e a 12.139,2 milioni di euro per il 2022.

Le autorizzazioni di cassa ammontano a 14.511,1 milioni di euro per il 2020, a 12.893,3 milioni di euro per il 2021 e a 12.109,9 milioni di euro per il 2022.

Con specifico riferimento al 2020, lo stanziamento complessivamente previsto assegna 8.691,9 milioni di euro alle spese in conto capitale mentre alle spese correnti sono destinati 6.884,7 milioni di euro.

Delle missioni nelle quali si articola la spesa del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10), come di consueto, la gran parte delle risorse è allocata sulle missioni n. 13 «*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*» e n. 14 «*Infrastrutture pubbliche e logistica*».

La missione n. 13, in particolare, presenta uno stanziamento complessivo per il 2020 sul bilancio integrato pari a 8.178,6 milioni di euro.

Nell'ambito di tale missione, il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo a «*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*» (13.6), con una previsione di spesa per il 2020 di 6.103,2 milioni di euro. Di questi, 5.555 milioni sono finalizzati al concorso dello Stato al trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione, quello relativo a «*Sicurezza e sviluppo della mobilità stradale*» (13.1) presenta uno stanziamento di 251,8 milioni di euro; il programma «*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*» (13.4) ha una dotazione di 74 milioni di euro; per il programma «*Autotrasporto ed intermodalità*» (13.2) sono stan-

ziati 334,9 milioni di euro; il programma «*Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*» (13.5) ha una dotazione di 872,4 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate per il 2019 (che ammontavano a 451,7 milioni di euro), in gran parte finalizzato alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture ferroviarie.

L'ultimo programma della missione n. 13 nello stato di previsione del MIT è infine quello relativo a «*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*» (13.9), per il quale sono previste spese per 542,4 milioni.

Sempre con riferimento alla missione n. 13, il programma «*Sostegno allo sviluppo del trasporto*» (13.8) rientra nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di competenza complessivo per il 2020 a valere sul bilancio integrato ammonta a 6.453,2 milioni di euro ed è quasi totalmente assorbito dalle risorse per l'azione relativa al contratto di programma e di servizio per il trasporto ferroviario. In particolare, per il 2020 sono destinati a tale finalità 6.448,8 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata per il 2019 di 3.307,7 milioni di euro.

Per la missione n. 14, relativa a «*Infrastrutture pubbliche e logistica*», le previsioni del bilancio integrato per il 2020 presentano uno stanziamento di competenza pari a 6.409 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate per il 2019 si registra un forte incremento, largamente riconducibile all'aumento delle risorse per il programma relativo a «*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*» (14.11), che passa dai 1.152,2 milioni dell'assestamento ai 4.603 milioni del bilancio integrato 2020. All'interno del programma, 3.995,8 milioni di euro sono destinati al finanziamento dell'azione relativa a «Infrastrutture stradali e autostradali in gestione Anas e relative intermodalità». Nelle previsioni assestate, gli stanziamenti per tale finalità ammontavano a 538,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione n. 14, lo stanziamento per il programma «*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità*» (14.10), ammonta a 1.608 milioni di euro.

La previsione di spesa per il programma «*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*» (14.5) presenta uno stanziamento di 191,4 milioni di euro e 6,5 milioni di euro sono infine finalizzati al programma «*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e costruzioni*» (14.9).

Relativamente alla missione n. 7 «*Ordine pubblico e sicurezza*», lo stanziamento allocato sulla Tabella 10 è interamente assorbito dal programma «*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*» (7.7). Per il 2020 la previsione di spesa del bilancio integrato è pari a 791,9 milioni di euro.

Per la missione n. 32, relativa ai «*Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni*», il bilancio integrato reca una previsione di spesa di 77,5 milioni di euro.

La missione n. 19 «*Casa e assetto urbanistico*» presenta infine una previsione di spesa per il 2020 di 119,5 milioni di euro.

Il presidente COLTORTI *(M5S)*, in sostituzione del relatore Astorre, illustra le disposizioni del disegno di legge di bilancio che incidono sul settore delle comunicazioni, segnalando, innanzitutto, l'articolo 42, che provvede ad innalzare, a regime, a 8.000 euro annui la soglia di reddito prevista per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni da parte dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, prevedendo anche che tale esenzione trovi applicazione anche nel caso in cui il beneficiario sia convivente con collaboratori domestici, colf e badanti.

Nell'ambito del Titolo IX, che reca misure di settore, l'articolo 46 autorizza una spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per il periodo 2020-2022 per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. L'articolo proroga la convenzione con il Centro di produzione SpA (Radio radicale) fino all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020. Decorso tale termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione SpA si intende risolto di diritto, salvo che a tale data la procedura non sia ancora stata conclusa.

L'articolo 47 introduce misure per il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica che rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 autorizza inoltre uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione.

Nell'ambito del Titolo III, dedicato alle misure per l'economia e il fisco digitale, l'articolo 84 modifica la disciplina sull'imposta sui servizi digitali introdotta dall'ultima legge di bilancio. Tra le varie novità: si chiarisce che l'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare e che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento; si introduce una serie di esclusioni dal novero dei servizi digitali imponibili (tra gli altri, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta i servizi di fornitura diretta di beni e servizi, sia nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale che nell'ipotesi di vendita *online* al dettaglio, i servizi di fornitura di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale sia quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento, una serie di servizi finanziari e la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono tali servizi); si individuano i criteri in base ai quali

il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato e quelli per determinare il totale dei ricavi imponibili per i servizi forniti in Italia; si prevede l'applicazione dell'imposta dal 1º gennaio 2020, svincolandone così l'operatività dalla normativa secondaria; si prevede l'abrogazione della disciplina dell'imposta in esame con decorrenza dal momento in cui entrano in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

La parte dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) che rientra nella competenza della 8ª Commissione è quella relativa alla missione n. 15, che contiene gli stanziamenti per il settore delle comunicazioni.

Per il 2020, lo stanziamento di competenza del bilancio integrato per tale missione è pari a 528,1 milioni di euro, con un aumento di 8 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente derivante dal già ricordato inserimento, nella Sezione I del provvedimento, dello stanziamento per la copertura degli oneri per il servizio radiofonico delle sedute parlamentari.

Come di consueto, dei tre programmi nei quali si articola la missione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quello che presenta le maggiori dotazioni finanziarie è il programma «*Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*» (15.8), con una previsione di spesa, nel bilancio integrato, di 475,5 milioni di euro. Le previsioni assestate per il 2019 ammontavano a 165,8 milioni di euro: la variazione, secondo quanto indicato nella relazione che accompagna il provvedimento, va ricondotta, oltre che agli effetti della Sezione I del disegno di legge, all'incremento della spesa prevista per gli indennizzi agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il settore televisivo.

Per quanto riguarda poi gli altri programmi, 41,4 milioni di euro sono destinati al programma «*Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti*» (15.9), mentre per il programma «*Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*» (15.5) la previsione di spesa per il 2020 ammonta a 11,2 milioni di euro.

Taluni stanziamenti in materia di comunicazioni sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al programma «*Servizi postali*» (n. 15.3), finalizzato alle attività a garanzia del servizio postale. Per il 2020 lo stanziamento complessivo per il programma ammonta a 315,6 milioni di euro e comprende anche le risorse destinate a Poste Italiane S.p.a. per i servizi offerti in convenzione allo Stato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno riferiti al disegno di legge di bilancio e di emendamenti riferiti alle sole tabelle 3 e 10, esclusivamente per le parti di competenza, per la serata di domani, venerdì 8 novembre.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea l'esigenza di disporre di più tempo per poter approfondire il contenuto dei documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il suddetto termine per lunedì 11 novembre 2019, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervenire fin d'ora in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI avverte che con la seduta odierna inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1586, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

L'esame del disegno di legge si concluderà con la votazione del rapporto. Ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per martedì 12 novembre il termine per la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, deve essere presentato anche l'eventuale rapporto di minoranza.

Segnala poi che, nel corso dell'esame del documento di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno per le parti di competenza, nonché gli emendamenti riferiti solo alla II sezione, concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione, poiché gli emendamenti alla prima sezione e quelli intertabellari, possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.

Possono essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

Sono improponibili gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione, che determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della stessa Commissione. Tali emendamenti sono invece proponibili presso la 5ª Commissione. Presso le Commissioni permanenti competenti ad esaminare in via consultiva le singole tabelle sono proponibili esclusivamente emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione, nonché gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Analogamente presso le Commissioni competenti in sede consultiva sono improponibili gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Evidenzia che, se accolti, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio sono trasmessi alla 5ª Commissione, quali proposte della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, propone di fissarlo fin da ora per le ore 12 di lunedì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, con riguardo alla Sezione I, recante le disposizioni normative del disegno di legge, segnala anzitutto l'articolo 21, che prevede che, con riferimento all'anno d'imposta 2020 non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento per l'anno 2021.

L'articolo 59 reca disposizioni di sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica. Nello specifico, il comma 1 dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica *(Halyomorpha Halys)* e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il successivo comma 2 dispone – conseguentemente – che, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Segnala poi l'articolo 60, che reca una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli. In particolare il comma 1 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili ai Ministeri interessati. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) sugli aiuti *de minimis*.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il comma 3 prevede che tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il

comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

Il comma 5, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.

Passando all'articolo 72, questo prevede, al comma 20, una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del decreto-legge. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32 per cento.

Con l'articolo 89, comma 1, viene poi prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 corregge quindi il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene aumentata dal 10 all'11 per cento.

Si segnala poi l'articolo 95, che riforma l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Per quanto concerne in particolare i profili di interesse della Commissione, segnala anzitutto il comma 4, in cui sono fornite le definizioni da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta: ai sensi della lettera *d)* (che definisce le aree fabbricabili) sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Inoltre la successiva lettera *e)* dispone che per terreno agricolo è da intendersi il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Con riferimento alle aliquote dell'imposta unica, che in linea generale vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, il comma 13 prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possano ridurla fino all'azzeramento. Considerato che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 fissa l'aliquota per tali tipologie di immobili nello 0,2 per cento, con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento, tale norma introduce pertanto un regime più favorevole per i fabbricati rurali strumentali. Ai sensi del comma 15, per i terreni agricoli l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Segnala infine il comma 21, che indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, in primo luogo, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione segnala poi l'articolo 32, dedicato al potenziamento del piano straordinario di promozione del *Made in Italy*, per il quale vengono stanziati 44,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 40,2 milioni a decorrere dal 2021.

Evidenzia infine, per i possibili riflessi sulle materie di interesse della Commissione, l'articolo 82, che dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come bevande edulcorate. La norma definisce le «bevande edulcorate» come prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Segnala al riguardo che le voci NC 2009 si riferiscono a «Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti».

Passando alle tabelle contenute nella prima sezione, il relatore rileva che la Tabella A – recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente – per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2020, di 30 milioni di euro per il 2021 e di 35 milioni di euro per il 2022. Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, non risultano invece accantonamenti di competenza del Ministero.

Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge, che espone gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ricorda che tali previsioni di entrata e di spesa incorporano anche le variazioni riconducibili agli ef-

fetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione (cosiddetto bilancio integrato).

In particolare la tabella 12 (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022) autorizza spese totali, in termini di competenza, pari a 1.146 milioni di euro nel 2020, a 1.063 milioni di euro per il 2021 e 889,5 milioni di euro per il 2022. Per il bilancio di previsione 2020 in termini di competenza, le spese correnti totali diminuiscono da 663,8 milioni di euro a 649,8 milioni mentre le spese totali in conto capitale aumentano da 479,1 milioni di euro a 496,1.

In termini di cassa, le spese totali del Ministero sono pari a 1.182 milioni di euro nel 2020, a 1.070 milioni di euro nel 2021 e a 889,5 milioni di euro nel 2022. Gli stanziamenti sopra riportati sono comprensivi anche delle previsioni di spesa relative alla Missione Turismo, le quali ammontano a 43,5 milioni di euro in termini di competenza e di cassa per il 2020.

Infatti, la tabella 12 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali risulta attualmente composta da 4 missioni: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (n. 9), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32), Turismo (n. 31) e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (n. 18).

Ricorda al riguardo che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86/2018 aveva trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; successivamente l'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2019 ha ritrasferito al MIBAC dette funzioni.

Rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (1.021 milioni di euro), la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca registra, per il 2020, un decremento di 22 milioni di euro derivante da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione II del medesimo disegno di legge, *ex* articolo 23, comma 3, lettera *b)* della legge n. 196 del 2009 e un incremento di 69,5 milioni di euro derivante da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge.

Il programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» (9.2) presenta uno stanziamento di competenza per il 2020 pari a 528,8 milioni di euro, con un aumento di circa 36,6 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Per il programma «Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (9.5) la dotazione di competenza del 2020 a legislazione vigente (50 milioni) presenta una diminuzione pari a 195 mila euro.

Per la missione «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (9.6) per l'anno 2020 si passa in termini di competenza dai 479,2 milioni di euro della legislazione vigente ai 490,2 milioni del bilancio integrato.

Infine, il relatore ricorda che la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32) presenta per il 2020 uno stanziamento di competenza a legislazione vigente pari a 71,8 milioni di euro, che scende a 27,3 milioni nel bilancio integrato.

Dei due programmi in cui si articola la missione, «Indirizzo politico» (32.2) registra una riduzione delle risorse di competenza per il 2020 da 52,7 milioni di euro (bilancio a legislazione vigente) a 9,3 milioni (bilancio integrato). Per il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (32.3) lo stanziamento di competenza per il 2020 passa da 19,1 milioni di euro a 18 milioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

– **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO comunica che è iscritto all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1586, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022» e le relative tabelle. Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha apportato significative innovazioni alla vigente disciplina contabile. Ai

sensi della nuova disciplina, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) sono ora raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni. Ricorda altresì che l'esame del disegno di legge del bilancio e delle relative tabelle si conclude con l'espressione di un rapporto alla Commissione bilancio (articolo 126, comma 6 del Regolamento), entro la giornata di martedì 12 novembre. È ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza. Rammenta inoltre che in Commissione è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli del disegno di legge di bilancio o alle relative tabelle (articolo 127, comma 1, del Regolamento). In base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno invece presentati alla Commissione bilancio. In questa Commissione, possono essere presentati emendamenti alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e alle relative tabelle. In particolare, sono proponibili: gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione; gli emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione; gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie. Sono invece improponibili: gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione che determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della stessa Commissione; gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Considerato il calendario d'esame stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo e la limitata attività emendativa possibile presso la Commissione, propone quindi di fissare il termine per presentazione di emendamenti e ordini del giorno a domani, 8 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra quindi il disegno di legge n. 1586, per le parti di competenza della Commissione, evidenziando che il disegno di legge n. 1586 contiene le disposizioni riguardanti il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (tomo I e II) e gli stati di previsione dei singoli Dicasteri (tomo III). Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella n. 3), si autorizzano spese finali, in termini di competenza, pari a 5.482,5 milioni di euro nel 2020, a 6.081,9 milioni di euro per il 2021 e 5.556,6 milioni di euro per il 2022. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 5.741,8 milioni di euro nel 2020, a 6.210,8 milioni di euro nel 2021 e a 5.731,6 milioni di euro nel 2022. In merito alla missione «Ricerca e innovazione» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la relativa quantificazione recata dal bilancio a legislazione vigente è pari 2.726,5 milioni di euro in termini di competenza che passa a 2.724,8 milioni di

euro nel bilancio integrato 2020. Si ricorda inoltre che l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (legge n. 97 del 2018) aveva già trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che – allora – aveva assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). Dal 1º gennaio 2019, al MIPAAFT erano state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell'*ex* MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2019 ha restituito al MIBAC le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIPAAFT nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. La missione Turismo (n. 3) è ancora inserita nello stato di previsione del MIPAAF (Tabella n. 12) e reca stanziamenti a legislazione vigente (per il 2019) pari a 43,5 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, che restano invariati nel bilancio integrato di previsione per il 2020. Per quanto riguarda invece l'articolato del provvedimento in esame, si segnalano, quali aspetti di competenza della Commissione, misure concernenti l'energia, lo sviluppo sostenibile e incentivi fiscali. L'articolo 11 reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal*, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di anidride carbonica, sarà utilizzato per sostenere progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Si estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Il comma 7 istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione di garanzie, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni per interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Il comma 8 prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di inserire tra le spese rilevanti, nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato *(Green Bond)*, la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energe-

tica e all'economia circolare. L'articolo 19, comma 1, lettera a), dispone la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nella misura del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus)*. Viene altresì prorogata la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La lettera *b)* del medesimo comma proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. L'articolo 22 proroga alcune misure agevolative fiscali per le imprese (superammortamento e iperammortamento) e introduce un credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti. L'articolo 23 proroga al 2020 l'applicazione del credito d'imposta «Formazione 4.0», estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo di un solo periodo di imposta. L'articolo 24 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. L'articolo 25 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cosiddetto bonus facciate). Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e ad essa non si applicano limiti massimi di spesa. Inoltre, l'articolo in esame stabilisce l'applicazione di ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). L'articolo 26 dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0». La maggiorazione del contributo statale per investimenti «Industria 4.0» è del 100 per cento per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere

sulle risorse autorizzate. Una ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Sui finanziamenti erogati, la garanzia del Fondo di garanzia PMI è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L'articolo 28, comma 11, destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Tali incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea. L'articolo 30 stabilisce l'applicazione del trattamento fiscale agevolato denominato aiuto alla crescita economica (ACE) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L'articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). L'attuazione del Piano viene confermata in capo all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Al fine di rafforzare la promozione del sistema economico italiano, il comma 2 autorizza il potenziamento del contingente di personale, con funzioni di esperto, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all'estero. La promozione può avvenire attraverso: iniziative straordinarie di formazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI; la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*; il rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese e il sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia. L'articolo 35 incrementa di 200 milioni di euro, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del

Paese» a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il rifinanziamento disposto integra le risorse nazionali attualmente stanziate in favore della «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese», per un complesso di risorse che ammontano, per il periodo 2015-2023, a 481,2 milioni di euro. L'articolo 36 prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell'organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES) sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta concesso per gli investimenti nelle ZES. L'articolo 37 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). L'articolo 38 innalza dal 25 al 50 per cento il credito di imposta delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'articolo 39, al comma 1, interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età, compreso tra i 18 e i 45 anni, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1º gennaio 2019. Ai commi 2-7, si prevede l'istituzione del «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si prevede che la gestione del Fondo abbia natura di gestione fuori bilancio e sia affidata ad Invitalia SpA, e che quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. L'articolo 72, comma 16, eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità. L'articolo 76 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1º marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che – a partire dal 1º gennaio 2021 – l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. L'articolo 77 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise (TUA). Le norme proposte hanno lo scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. Con una prima modifica viene novellato l'articolo 21 del TUA, in particolare

con modifiche al comma 9 e con l'inserimento di due commi aggiuntivi (9-*bis* e 9-*ter)*. Il nuovo comma 9 chiarisce che i prodotti energetici utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con aliquote individuate all'Allegato I del TUA. In tal modo sono chiarite le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi. Viene poi introdotto il comma 9-*bis* che esplicita, per l'ipotesi di autoproduzione di energia elettrica, la riduzione al 30 per cento delle predette aliquote in relazione al combustibile impiegato. Viene trasfusa nel nuovo comma 9-*ter* la previsione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al TUA, relativa all'utilizzo di consumi specifici convenzionali come parametro di calcolo dell'accisa, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Con riferimento agli oli combustibili, le norme proposte distinguono le misure di accisa non solo per il tenore di zolfo, ma anche per l'utilizzo specifico. Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa, specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento. L'articolo 79 dispone, al comma 1, l'istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che sono destinati ad avere funzione di contenimento o protezione di prodotti alimentari. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432. Il comma 2 precisa che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi realizzati con l'impiego delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI. Il comma 3 definisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria che coincide con l'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il comma 7 fissa l'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica. Il comma 8 stabilisce che l'accertamento dell'imposta dovuta avvenga sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. In base al comma 11, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati. Il comma 12 specifica le modalità di pagamento, tramite il versamento unitario con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, il comma 13 speci-

fica che l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Guardia di finanza effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. Ai sensi del comma 15, per l'imposta di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Il comma 17 riguarda la disciplina sanzionatoria. Il comma 20 riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il comma 21 limita il credito d'imposta a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e si stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 23 stabilisce che alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal lº gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie. Il comma 25, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. L'articolo 104, che concerne lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, indica un unico rifinanziamento che riguarda il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed è disposto nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* chiede quali siano i tempi per l'approvazione della risoluzione sull'affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (atto n. 290).

Il presidente GIROTTO risponde che l'esame dell'affare assegnato potrà essere ripreso dopo l'approvazione dei rapporti sul disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1586), in tempo comunque utile ad esprimere

indicazioni di cui si possa tener conto in sede emendativa di tale disegno di legge.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea l'esigenza di disporre tempestivamente dello schema di risoluzione alla cui redazione il suo Gruppo intende contribuire costruttivamente.

Il presidente GIROTTO assicura che lo schema di risoluzione sarà tempestivamente trasmesso ai Gruppi parlamentari, al fine di raccoglierne le indicazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente DE VECCHIS, nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, avverte che i rapporti sul disegno di legge di bilancio nonché sulle tabelle di competenza andranno trasmessi alla 5ª Commissione permanente entro martedì 12 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti ed ordini del giorno dinanzi alla Commissione.

Il relatore NANNICINI *(PD)* svolge un ampio e articolato intervento in cui si sofferma sui principali interventi di sostegno al lavoro e alle politiche sociali previsti dalla legge di bilancio 2020.

Illustra dapprima l'articolo 5, che dispone la costituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, e i commi 1 e

2 dell'articolo 6, che, rispettivamente, estendono all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti.

L'articolo 8 prevede una serie di contributi agli enti territoriali per investimenti in opere pubbliche, tra cui la messa in sicurezza di edifici pubblici, mentre l'articolo 13 dispone un incremento dell'importo degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti statali e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

I successivi articoli 14, 15 e 17 recano alcuni stanziamenti relativi al lavoro straordinario dei dipendenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al trattamento economico dei dipendenti di quest'ultimo Corpo. In materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale e di ampiamento delle graduatorie segnala l'articolo 18.

Si sofferma quindi sull'articolo 23, che prevede la proroga per il 2020 del credito d'imposta in favore del datore di lavoro, relativo ad una quota del costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui esso sia impegnato in attività di formazione negli ambiti tecnologici previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, sull'articolo 28, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR) e incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e all'attuazione del Piano nazionale di formazione, e sull'articolo 29, che ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca e modifica il limite delle risorse per il trattamento accessorio del suddetto personale.

Con riferimento alle disabilità, l'articolo 40 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni per il 2021 ed a 300 milioni annui a decorrere dal 2022.

In materia di politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità, il comma 1 dell'articolo 41 istituisce il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022. Secondo l'articolo 41, il beneficio del *bonus* bebè viene previsto per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto per la durata di un anno, senza più essere subordinato al possesso di un «ISEE minorenni» non superiore a determinati valori; inoltre, si prevedono tre misure dell'importo, in relazione a tre fasce di «ISEE minorenni». In caso di figlio (nato o adottato nel corso del 2020) successivo al primo, l'importo dell'assegno è aumentato nella misura del 20 per cento. Il *bonus* per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati,

nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, viene rimodulato. In particolare, l'importo viene elevato da 1.500 euro a 3.000 euro per i nuclei familiari con un «ISEE minorenni» di valore pari o inferiore a 25.000 euro e da 1.500 a 2.500 euro per i nuclei familiari con un «ISEE minorenni» avente un valore compreso tra 25.001 euro a 40.000 euro. Sempre l'articolo 41 proroga per il 2020 l'istituto del congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

L'articolo 44, commi 1 e 2, riguarda il personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, gli articoli 48 e 49, al comma 1**,** recano invece norme in materia di assunzione, rispettivamente, di magistrati e di direttori di istituti penitenziari minorili, mentre l'articolo 52 introduce, per i magistrati, un sistema di piante organiche flessibili distrettuali.

In campo previdenziale, il comma 1 dell'articolo 56 proroga al 2020 l'istituto dell'APE sociale e l'articolo 57 l'istituto della cosiddetta «opzione donna». Il successivo articolo 58 concerne la disciplina transitoria e a regime in tema di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, elevando la misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. Il comma 1 dell'articolo 60 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, a determinate condizioni, anche anagrafiche, l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dalla contribuzione pensionistica.

Con riferimento al personale con contratto di lavoro flessibile, il comma 5 dell'articolo 63 estende alle Regioni una norma, già prevista per gli enti locali, sulla disapplicazione di alcuni limiti in materia di spesa.

L'articolo 72 contiene misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, anche relative ai soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e all'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese. Inoltre, al comma 20, prevede una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi e, al comma 22, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche.

Infine, l'articolo 83 interviene sul regime fiscale dei buoni pasto.

Conclusivamente il relatore dà conto degli stanziamenti previsti dalle tabelle A e B e dallo stato di previsione del Ministero del lavoro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di fissare a lunedì 11 novembre alle ore 10,30 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)*, anche in relazione alle audizioni che si svolgeranno all'inizio della prossima settimana presso le Commissioni congiunte bilancio di Senato e Camera e alla rilevanza degli argomenti di competenza in discussione, propone di posticipare il più possibile tale termine.

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)* ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rapporti alla 5ª Commissione entro la giornata di martedì 12. Propone tuttavia, tenuto conto della richiesta del senatore Floris, di fissare il termine in questione non oltre il tardo pomeriggio di lunedì 11, anche per consentire al relatore e al rappresentante del Governo di valutare compiutamente le proposte presentate.

Si associano il senatore LAUS *(PD)* e la senatrice PARENTE *(IV-PSI)*, che fa presente come la tempistica per la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio e la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio sia stata fissata dalla Conferenza dei Capigruppo.

La senatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce la necessità, già espressa dal senatore Floris, di disporre di un tempo più ampio per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato la peculiare situazione della Commissione, che non ha ancora il Presidente e un secondo vicepresidente, invita le forze politiche a contemperare tutte le esigenze espresse. Propone dunque di fissare il termine il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a martedì 12 alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte poi che, tenuto conto della esigenza di ultimare l'esame e trasmettere i rapporti alla Commissione bilancio nella giornata di martedì 12, la Commissione quello stesso giorno sarà convocata in tre sedute, alle ore 10, alle ore 14,30 e alle ore 20,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti che attengono a profili di interesse della Commissione.

L'articolo 8 prevede una serie di contributi agli enti territoriali per investimenti in opere pubbliche, tra cui la messa in sicurezza di edifici pubblici.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. L'articolazione annua del suddetto incremento non viene definita a livello normativo – ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) –, mentre la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio indica – oltre al suddetto incremento per il 2022 – un incremento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 200 milioni annui per il periodo 2024-2032.

In proposito, la sezione II del presente disegno di legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile nel presente bilancio).

Complessivamente, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 626,2 milioni per il 2020 (526,2 milioni in termini di autorizzazione di cassa) e (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) a 970 milioni per il 2021 ed a 1.210 milioni per il 2022, mentre il livello globale del finanziamento – disposto a partire dal 1988 e fino al 2032 – ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 30 miliardi.

Il comma 1 dell'articolo 9 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, «ospedali classificati», istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Il comma 2 dello stesso articolo 9 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della parte dei suddetti accordi di programma (in materia di edilizia sanitaria) relativa ad interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014 e relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (interventi presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati alla suddetta attività). La norma finora vigente, oggetto della presente novella, prevede la risoluzione della parte degli accordi relativi ai suddetti interventi per l'ipotesi in cui la regione non avesse conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. In base alla novella, la risoluzione opera solo nel caso in cui il collaudo non sia stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2021 (ferma restando la condizione che l'intervento sia iniziato entro il 31 dicembre 2014).

L'articolo 13 dispone un incremento, nella misura di 225 milioni di euro per il 2020 e di 1,4 miliardi di euro annui dal 2021, dell'importo degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti statali e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Secondo la relazione tecnica, lo stanziamento complessivo, oggetto del presente incremento, corrisponde ad un incremento delle retribuzioni medie del personale statale (ivi compreso quello in regime di diritti pubblico) pari all'1,3 per cento per il 2019, all'1,9 per cento per il 2020 ed all'3,5 per cento a decorrere dal 2021.

I commi da 1 a 10 dell'articolo 28 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo per potenziare la ricerca, con la connessa costituzione dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR).

L'articolo 29 ridefinisce i parametri in materia di spese per il personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca e modifica il limite delle risorse per il trattamento accessorio del suddetto personale.

L'articolo 40 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni per il 2021 ed a 300 milioni annui a decorrere dal 2022. Si prevede che tali risorse siano utilizzate con appositi provvedimenti normativi, ai fini dell'adozione di interventi intesi al riordino e alla ridefinizione sistematica delle politiche di sostegno alla disabilità.

Il comma 5 dell'articolo 41 modifica la disciplina del *bonus* per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. In particolare, l'importo – mentre rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con un «ISEE minorenni» di valore superiore a 40.000 euro – viene elevato: da 1.500 euro a 3.000 euro per i nuclei familiari con un «ISEE minorenni» di valore pari o inferiore a 25.000 euro; da 1.500 a 2.500 euro per i nuclei familiari con un «ISEE minorenni» avente un valore compreso tra 25.001 euro a 40.000 euro.

L'articolo 54 prevede l'abolizione, a decorrere dal 1º settembre 2020, del cosiddetto *superticket*, costituito dalla quota ulteriore in misura fissa (pari a 10 euro) di compartecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (quota a carico degli assistiti non esentati dalla compartecipazione). L'abolizione è disposta nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Dalla medesima data del 1º settembre 2020 cessano le eventuali misure alternative al *superticket* adottate dalle regioni (secondo le fattispecie contemplate dalla normativa statale finora vigente). In conseguenza delle misure suddette: viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato, nella misura di 185 milioni di euro per il 2020 e di 554 milioni annui a decorrere dal 2021; la dotazione del Fondo, già istituito presso il Ministero della salute ed inteso alla riduzione del *su-*

perticket e delle suddette misure alternative, è ridotta nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 ed è azzerata a decorrere dal 2021.

L'articolo 55 destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per la destinazione suddetta viene autorizzato un contributo pari a 235,834 milioni di euro, nell'ambito delle risorse summenzionate non ancora ripartite tra le regioni. Il contributo è inteso al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa.

I trasferimenti alle regioni delle quote relative al suddetto contributo devono essere definiti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si demanda a determinazioni degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale le modalità con cui sono messe a disposizione dei medici di medicina generale le apparecchiature in oggetto.

L'articolo 75 introduce una disciplina restrittiva in materia di oneri detraibili dall'IRPEF per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro (determinato in base ai criteri di cui al comma 1, capoverso 4-*bis)*. Tale restrizione concerne anche le spese sanitarie, ad eccezione di quelle per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

L'articolo 80 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti.

L'articolo 81 introduce un'imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero cartine e filtri, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

L'articolo 82 introduce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

La tabella A del disegno di legge reca, per il Ministero della salute, un accantonamento pari a circa 17,486 milioni di euro per il 2020, a circa 22,75 milioni per il 2021 ed a circa 32,75 milioni annui a decorrere dal 2022 (mentre nel bilancio a legislazione vigente l'accantonamento per il

medesimo Ministero è pari a circa 2,49 milioni per il 2020 ed a circa 2,75 milioni annui dal 2021). La relazione illustrativa specifica che l'accantonamento è destinato all'adozione di diversi interventi legislativi onerosi, oltre che alla copertura del disegno di legge Atto Senato n. 1201 e del disegno di legge Atto Senato n. 1441, in materia, rispettivamente, di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie e in materia di defibrillatori in ambiente extraospedaliero. La tabella B prevede, per il Ministero della salute, un accantonamento pari a 23 milioni di euro per il 2020 (identico a quello previsto a legislazione vigente) e pari a 33 milioni annui a decorrere dal 2021 (mentre a legislazione vigente il corrispondente importo annuo è pari a 23 milioni). Tale accantonamento, secondo la relazione illustrativa, è destinato all'adozione di diversi interventi legislativi onerosi.

Riguardo alle summenzionate tabelle A e B, il relatore ricorda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, la seconda sezione del disegno di legge prevede: un incremento, pari a circa 26,6 migliaia di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022, delle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; una riduzione dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente nella misura di 33,25 milioni di euro e di 34,75 milioni, con un corrispondente incremento – identico al totale dell'importo delle due riduzioni – negli anni successivi (l'articolazione di tale incremento non figura nello stato di previsione in esame), mentre per l'anno 2020 non è prevista alcuna variazione rispetto allo stato a legislazione vigente; una riduzione dei trasferimenti in conto capitale alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute per l'anno 2020, nella misura di circa 12,9 milioni di euro, con un identico incremento delle risorse relative al 2022 (mentre per l'anno 2021 non è prevista alcuna variazione rispetto allo stato a legislazione vigente); una riduzione, nella misura di 800 migliaia di euro per il 2020 e di 6 milioni annui a decorrere dal 2021, del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Il rappresentante del GOVERNO, ringraziato il relatore per l'esaustiva illustrazione, tiene a sottolineare che il provvedimento in esame non apporta variazioni ai fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi: ciascuno dei due fondi mantiene dunque una dotazione permanente pari a 500 milioni di euro annui.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il rappresentante del Governo per la rilevante precisazione fornita e domanda che sia presa in considerazione una proroga del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, allo stato fissato alle ore 12 odierne.

Il presidente COLLINA assicura che la questione posta dalla senatrice Binetti sarà trattata nel corso dell'Ufficio di Presidenza appositamente convocato nella mattinata odierna, tenendo conto del differimento del termine per la trasmissione del rapporto alla 5ª Commissione, comunicato ieri dalla Presidenza del Senato.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ricorda che l'attuale termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato di comune accordo nel corso della precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, in ragione della tempistica stringente dapprincipio stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo e con l'intesa che, ove possibile, si sarebbe adottata una proroga. Ciò posto, sottolinea che l'opportuna precisazione fornita dal rappresentante del Governo conferma che i fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi mantengono gli importi già previsti nel bilancio a legislazione vigente, frutto anche dell'azione politica della precedente maggioranza, e non sono oggetto di variazione da parte del disegno di legge in esame.

Il presidente COLLINA dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento della programmata riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti – riferiti alle parti di competenza del disegno di legge – alle ore 12 di lunedì 11 novembre, e di proseguire e concludere l'esame nella giornata di martedì 12 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

– **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI *(PD)*, illustra – per le parti di interesse della Commissione – il disegno di legge in titolo, che reca il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Con riguardo alla Sezione I, recante le disposizioni normative del disegno di legge, si segnalano le seguenti disposizioni.

L'articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti

di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

L'articolo 7 dispone l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 5 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

L'articolo 8 reca un complesso di disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali.

In particolare, i commi 1-9, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegnano ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 2 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. Il comma 3 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020». Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il

contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo, recando poi il comma 9 disposizioni in materia di trasparenza informativa.

Il comma 10 dell'articolo 8 modifica la disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine precipuo di incrementare – da 4,9 a 8,8 miliardi di euro – gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi, nonché includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici. Si modificano i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

L'articolo 8, ai commi 11 e 12, prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione di complessivi 9,1 miliardi di euro di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

I commi 13-15 dell'articolo 8 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 8, ai commi da 16 a 23, reca poi contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio. Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale

per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare, nonchéle informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Si prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune venga determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione. In particolare, si tiene conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Il comune beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo; in caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno. Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».

I commi 26-28 dell'articolo 8 autorizzano inoltre la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro – aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente – per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

Il comma 31 dell'articolo 8 prevede la possibilità di rimodulare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, gli stanziamenti previsti dal medesimo articolo, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

L'articolo 11 reca norme in materia di *Green new deal*. Si prevedono misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione – per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO_2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni

in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con le finalità indicate. L'articolo definisce la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi e prevede la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE, che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione (comma 5). Il comma 6 estende l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Il comma 7 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il comma 8 dell'articolo 11 in materia di *Green New Deal* prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green Bond* la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati alle seguenti finalità: al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Si dispone che le emissioni di titoli di Stato *Green Bond* saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato. Il comma 9 istituisce a tale riguardo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. – da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio – l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso. Si dettano poi norme sul monitoraggio. In base al comma 10, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità previste dal comma 2, sia la quantificazione del relativo impatto. Agli oneri recati dai commi 4 e 10, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 1 nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni successivi (comma 11). Si assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del *Green Climate Fund*, autorizzando la relativa spesa (comma 12).

L'articolo 12, in materia di *greenmobility*, dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida. Si prescrive alle pubbliche amministrazioni – dal 1º gennaio 2020 – allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa. Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli, e sono previste talune esclusioni dalla prescrizione.

L'articolo 15 destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020, mentre l'articolo 17 istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 19 dispone la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia mediante il c.d. *ecobonus* e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; si dispone la proroga della detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'articolo 25 inoltre stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Si ricorda che l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 dispone norme in materia detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili: l'articolo 25 del disegno di legge in esame ne dispone l'integrazione inserendo la detraibilità del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Alla detrazione non si applicano limiti massimi di spesa.

L'articolo 24 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 27 assegna 10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa, riducendo dall'8 per cento al 6,5 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

L'articolo 53 – che costituisce l'unico articolo del Capo III, recante «Misure per le esigenze abitative» – è volto a promuovere un Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ammissibilità al finanziamento, le proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da una Alta Commissione istituita presso il medesimo Ministero. Per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento i comuni possono prevedere l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033. La norma indica le finalità del Programma in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea.

L'articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

L'articolo 66 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni. L'articolo dispone che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è diretto a finanziare «progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio» dei comuni delle isole minori. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

L'articolo 77 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise. Le norme hanno lo scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili.

L'articolo 79 dispone l'istituzione e disciplina l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) con la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Con riferimento agli articoli da 102 a 115, che dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, si ricorda che l'articolo 110 autorizza l'impe-

gno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla Tabella n. 9.

Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) un deciso incremento degli stanziamenti nel 2020 (+20,8 per cento) che viene confermato nel 2021 (ove il dato delle spese finali si mantiene ai medesimi livelli dell'esercizio precedente) con una prevista una diminuzione (di circa l'8 per cento) nel 2022. Gli stanziamenti di spesa del MATTM autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2020 in misura pari allo 0,15 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,13 per cento nell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 1.007,2 milioni per il 2020.

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma ed accentua poi per il 2020, rispetto alla legge di bilancio 2019, la prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono quasi il 65 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 57,3 per cento della legge di bilancio 2019).

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, di cui la principale è «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)», che rappresenta circa l'87 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo.

Nell'ambito inoltre degli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), la Missione 19 «Casa e assetto urbanistico», presenta a legislazione vigente una dotazione pari a 162,2 milioni di euro, a fronte di una dotazione, a legislazione vigente, pari a 145,5. Le risorse sono allocate complessivamente nel Programma 13.1 relativo alle Politiche abitative e riqualificazione periferie.

Nell'ambito degli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) la Missione 8 «*Soccorso Civile*», presenta un dato di 2,9 miliardi per il bilancio 2020, mentre lo «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» prevede una dotazione di 587,8 milioni di euro nel di disegno di legge di bilancio 2020.

Si segnala che l'incremento registrato rispetto alla legge di bilancio 2019 è quasi interamente dovuto agli effetti derivanti dalla Sezione I dell'articolato, che determina un incremento di 470 milioni di euro in virtù di quanto disposto dall'articolo 11 in ordine alle misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano e, per il loro finanziamento, prevede l'istituzione di un fondo che nel 2020 ha una dotazione di 470 milioni. Tali risorse sono allocate nel nuovo capitolo 7473 denominato *Fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma «green new deal»*.

Infine, si ricorda che il disegno di legge è munito di un Allegato alla Relazione illustrativa, recante l'Ecobilancio. Tale documento, introdotto dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196

del 31 dicembre 2009, all'articolo 36, comma 6, illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali, in allegato al Rendiconto. Esso risulta – sebbene la legge n. 196 non lo preveda espressamente – altresì allegato alla relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020.

Da ultimo il relatore preannuncia la sua intenzione di inserire, nel rapporto che la Commissione invierà alla Commissione bilancio, un'osservazione volta a segnalare l'esigenza di rifinanziare il Fondo per il sostegno degli affitti di cui alla legge n. 431 del 1998.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

Plenaria

94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(1547) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE avverte di aver presentato il testo 2 dell'emendamento 5.0.1 a sua prima firma, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

– **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* il quale, riservandosi di scendere nel dettaglio delle misure della manovra di politica economica in altra sede, ribadisce le perplessità già espresse dalla sua parte politica sull'impianto della stessa per le ricadute negative che, verosimilmente, si determineranno sul versante occupazionale. A titolo esemplificativo, con riferimento alla cosiddetta *plastic tax* introdotta dall'articolo 79, richiama l'attenzione su un recente articolo de Il Sole 24 Ore che ritiene che tale nuova forma di imposizione fiscale potrebbe mettere a rischio 162.000 posti di lavoro circa.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* si associa alle considerazioni critiche svolte dal senatore Pazzaglini, evidenziando come la cosiddetta *plastic tax* – anche in ragione del fatto che la stessa non è costruita come un'imposta di scopo – non apporterà alcun contributo alla soluzione dei problemi ambientali e ciò a fronte di possibili ricadute sul fronte occupazionale, che non possono non preoccupare.

Più in generale la senatrice sottolinea come manchi nella manovra di politica economica una visione organica capace di coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, un'esigenza questa che è imprescindibile se si intende tener conto degli interessi e dei diritti irrinunciabili sottesi all'una e all'altra.

Il senatore MANTERO *(M5S)* ritiene invece che la *plastic tax* sia una delle misure più lungimiranti della manovra di politica economica posta in essere dal Governo. È innegabile, infatti, che la leva fiscale è uno dei pochi strumenti a disposizione dello Stato per disincentivare attività economiche che hanno ricadute ambientali negative, favorendo un processo di internalizzazione dei costi relativi.

Più in generale il senatore sottolinea la necessità di operare in questa direzione favorendo il ricorso a tecnologie che sono già disponibili, evitando che si continui nell'impiego delle fonti fossili laddove lo stesso non è indispensabile.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* si rifà ai rilievi svolti dal senatore Pazzaglini e dalla senatrice Gallone, evidenziando come la *plastic tax* sia costruita in modo tale da non avere nessun reale effetto disincentivante sui consumatori, mentre rischia di riflettersi sulle attività produttive con conseguenze negative dal punto di vista occupazionale.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* osserva come sia del tutto non condivisibile una valutazione frammentaria, isolando dal contesto una singola misura, di una manovra di politica economica che, indiscutibilmente, mobilita sul versante della tutela dell'ambiente un volume di risorse che non ha precedenti, essendo sufficiente ricordare al riguardo, tra gli altri, gli interventi in tema di *ecobonus*, di sisma *bonus*, di *bonus* facciate, nonché il rilevante incremento degli stanziamenti di parte capitale a disposizione del Ministero ambiente.

Il sottosegretario MORASSUT, nel fare proprie le considerazioni di carattere generale svolte dal senatore Ferrazzi, evidenzia come la *plastic tax* sarà comunque oggetto di discussione e approfondimento nel corso di un *iter* parlamentare che si è appena avviato, dovendosi peraltro rilevare che si tratta di una misura largamente adottata in molti paesi europei, circoscritta ai prodotti monouso e dall'ambito di applicazione della quale sono esclusi i prodotti compostabili ed è escluso l'intero settore della sanità

La PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'esame del disegno di legge di bilancio, le singole Commissioni di merito sono sedi inderogabili per la presentazione degli ordini del giorno per le parti di competenza e degli emendamenti alla seconda sezione del disegno di legge concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione, mentre la 5ª Commissione è unica e inderogabile sede per la presentazione degli emendamenti alla prima sezione e di quelli intertabellari alla seconda sezione.

Ordini del giorno ed emendamenti debbono prima essere proposti nelle Commissioni di competenza e, solo se respinti, possono essere presentati successivamente anche in Assemblea.

Fissa quindi il termine per la presentazione in Commissione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 10 di lunedì 11 novembre 2019.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.0.1 (testo 2)

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, ovvero di altre disposizioni di legge operanti in materia ambientale nell'ambito del superamento di stati emergenziali e straordinari o di situazioni di criticità localmente verificatesi, possono avvalersi nell'esercizio delle rispettive attività, sulla base di apposite convenzioni, dell'Unità tecnica amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che soltanto la presenza dei componenti del suo Gruppo garantirebbe la presenza del numero legale per deliberare.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame dei documenti di bilancio in titolo, ricordando preliminarmente che il 16 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio, unitamente al cosiddetto «Decreto fiscale» che è ora all'esame della Camera dei deputati. I due provvedimenti compongono, insieme, la manovra finanziaria per il 2020 e per il triennio 2020-2022.

Lo stesso 16 ottobre, il Consiglio dei ministri ha adottato anche il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso e che è stato contestualmente inviato alla Commissione europea, secondo le procedure del «Semestre europeo», previste dal regolamento (UE) n. 473/2013.

Tali procedure prevedono che la Commissione europea esamini il progetto di bilancio e che, entro il 30 novembre, emetta su di esso un parere, anche tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per Paese, relative all'Italia, adottate dal Consiglio UE il 9 luglio 2019.

Nell'ambito di tale processo di valutazione, il 22 ottobre, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Moscovici hanno scritto al ministro Gualtieri per chiedere chiarimenti sulle misure espansive previste per il 2020. A tale richiesta, il Governo ha risposto il giorno successivo, illustrando le ragioni per cui si intendono pienamente rispettati i parametri derivanti dal Patto di stabilità e crescita.

La relatrice illustra quindi i principali interventi riportati nella sezione I del disegno di legge (articoli da 1 a 101), in cui si prevedono, oltre all'eliminazione della clausola di salvaguardia sull'Iva per il 2020, anche importanti provvedimenti per il lavoro, l'ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l'attivazione delle politiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In particolare, in primo luogo, al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell'Iva, pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020, sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.

Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti. Per il taglio del cuneo fiscale sono previsti 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Vengono messe in campo politiche di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali in più settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l'Iva e non procedono al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi, attraverso l'istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall'estero senza concessione, anche attraverso l'istituzione dell'agente sotto copertura. Per la lotta all'evasione sono previsti maggiori introiti pari almeno a 3,3 miliardi di euro.

Con l'obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l'altro, l'introduzione di un super bonus da riconoscersi all'inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l'uso del contante, nonché l'istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.

Vengono destinate ulteriori risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione.

Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, ovvero ottenute con l'aggiunta di edulcoranti di origine naturale o sintetica (articolo 82). ? La misura prevede un gettito pari a 234 milioni per il 2020, a 262 milioni per il 2021, a 256 milioni per il 2022 e a 275 milioni a regime.

Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Sociale) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta «Opzione Donna»). Viene confermata anche l'esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.

Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono stanziate le risorse necessarie all'attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l'assistenza e per le esigenze di mobilità.

Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell'ambito del *Green New Deal*. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.

Viene istituita una nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), ovvero gli imballaggi monouso. Sono previsti introiti per circa 1 miliardo nel 2020 e di 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.

Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma «Industria 4.0» per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l'iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la «Formazione 4.0».

Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il «bonus facciate») per dare un nuovo volto alle nostre città.

Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.

L'articolo 78 del disegno di legge prevede una tassazione delle flotte aziendali da applicare alle auto più inquinanti, da cui sono escluse le auto elettriche ed ibride, ma anche le auto ad uso promiscuo destinate ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio.

La relatrice passa, quindi, alla sezione II del disegno di legge (articoli da 102 a 119), in cui sono riportati lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 14 tabelle.

Ricorda, al riguardo che la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella di maggiore attinenza alle competenze della 14ª Commissione.

In particolare, al punto 3 della tabella n. 2, figura la Missione n. 4 «L'Italia in Europa e nel mondo» in cui si trova il programma 4.10 «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», finanziato, nello stato di previsione con circa 21 miliardi e 360 milioni di euro per il 2020, 24 miliardi per il 2021 e 25,2 miliardi per il 2020.

Nell'ambito di tali fondi sono ricomprese le somme da versare al bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull'IVA (3 per cento della base imponibile IVA) e sui dazi doganali, che ammontano a quasi 18,5 miliardi di euro per il 2020 e a circa 19,1 miliardi di euro per il 2021 e il 2022.

Lo stanziamento tiene conto della proposta della Commissione europea sul livello massimo degli stanziamenti di pagamento del bilancio UE da finanziare con una riduzione di 500 milioni di euro nel 2020 e di 400 milioni di euro nel 2022 e con un'integrazione di 100 milioni di euro nel 2021, nonché della variazione di 1 milione di euro nel 2021 e 20 milioni nel 2022 relativa al piano di pagamenti per gli aiuti a favore dei rifugiati in Turchia.

Le somme versate a titolo di risorse proprie dell'UE dovranno, inoltre, essere riviste al rialzo di circa lo 0,87 per cento, secondo i dati rilasciati dalla Commissione europea il 5 novembre scorso, per far fronte all'eventuale recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Sempre nell'ambito del medesimo Programma n. 4.10, sono ricompresi gli stanziamenti per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, che ammontano a circa 2,1 miliardi di euro per il 2020, 4,1 miliardi per il 2021 e 5,4 miliardi per il 2022, nonché per il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, per il quale sono previsti 128,6 milioni di euro per il 2020 e 171,9 milioni per il 2021 e il 2022.

Altri 175 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni per il 2021 sono previsti per il pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, mentre per il 2022 non è previsto alcuno stanziamento per tale finalità.

Infine, interessa la 14ª Commissione anche l'entità degli stanziamenti previsti al punto 17 della tabella n. 2, in cui rientra il Programma n. 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale Programma pre-

vede uno stanziamento annuo di circa 600 milioni di euro, da cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, secondo una ripartizione interna stabilita con successivo decreto.

In merito alla valutazione sul rispetto dei vincoli europei derivanti dal Patto di stabilità e crescita, ricorda che con la citata lettera del 22 ottobre, la Commissione europea ha chiesto chiarimenti sulle misure espansive previste per il 2020, in quanto il Documento programmatico di bilancio (DPB) prevede un peggioramento del saldo strutturale di bilancio dello 0,1 per cento del Pil rispetto al 2019, a fronte di un miglioramento dello 0,6 per cento richiesto dal Consiglio UE nelle Raccomandazioni per Paese del 9 luglio scorso. Tale prospettiva, secondo la Commissione europea, va nella direzione di una «deviazione significativa» per il 2020 e per il biennio 2019-2020. Si rileva, inoltre, nella missiva della Commissione europea che il DPB non rispetta il parametro di riduzione del debito pubblico per il 2020.

Al contempo, la Commissione europea prende atto della richiesta del Governo italiano di usufruire delle clausole di flessibilità, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, per tenere conto di «eventi straordinari». Tale richiesta, si afferma, sarà valutata dalla Commissione europea e poi dal Consiglio, sulla base dei criteri previsti.

In risposta alle richieste di chiarimenti, il Ministro dell'economia, nella sua lettera del 23 ottobre, conferma il peggioramento del saldo strutturale dello 0,1 per cento nel 2020, ma ricorda che esso è previsto, poi, in miglioramento nel triennio successivo dello 0,2 per cento annuo.

Inoltre ribadisce che, anche per il 2020, tale deviazione del saldo strutturale non appare di entità «significativa», anche a fronte del diverso calcolo dell'*output gap* (differenza del tasso di crescita rispetto a quello potenziale) per il 2020, rispetto alle stime della Commissione europea, che collocherebbe la situazione italiana in congiuntura negativa *(bad times)*, con un conseguente parametro di aggiustamento dello 0,5 per cento e non dello 0,6 indicato nelle Raccomandazioni del Consiglio.

Per quanto riguarda la richiesta di flessibilità, il Governo la quantifica nello 0,2 per cento del Pil per il 2020 e afferma che i relativi maggiori margini di spesa verrebbero impiegati in nuovi progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e nelle relative infrastrutture, nonché in misure di incentivo fiscale dirette a coinvolgere anche il settore privato.

Nella lettera, il Ministro ricorda, inoltre, che lo stesso Eurogruppo ha stabilito il mese scorso che, a fronte dei rischi commerciali, geopolitici e climatici, è bene evitare politiche fiscali pro-cicliche e assumere una posizione fiscale maggiormente accomodante. Pertanto, pur concordando sulla necessità di condurre il rapporto debito/Pil su un sentiero di riduzione, il Governo ritiene strategico ravvivare la crescita economica e avviare la transizione verso un modello di crescita inclusivo e ambientalmente sostenibile.

Il Ministro ripercorre, – prosegue la relatrice – le principali misure della manovra, con riferimento in particolare: alla sterilizzazione degli aumenti dell'IVA, alla stabilità del sistema pensionistico, alla conferma del

reddito di cittadinanza, alle politiche per la famiglia, al taglio del cuneo fiscale per circa lo 0,3 per cento del Pil a partire dalla metà del 2020, alle misure antievasione per circa lo 0,2 per cento del Pil annui, alle politiche del *Green New Deal* tra cui la *plastic tax* e il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi, al programma di investimenti di 55 miliardi in 15 anni, al rifinanziamento di Industria 4.0, alle riforme strutturali nella giustizia e nei servizi pubblici, e agli interventi nell'istruzione e nella sanità. Infine, dopo un riepilogo delle previsioni di copertura, attraverso maggiori entrate e minori spese, il Ministro conclude evidenziando che gli effetti positivi della manovra dovrebbero portare anche a un ulteriore riduzione dello *spread*, con conseguenti ulteriori risparmi di spesa sugli interessi del debito e ulteriore miglioramento del saldo strutturale di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria
20ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 ottobre scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare l'Onorevole Ministro e i colleghi per la loro presenza, informa, con l'occasione, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha definito un *vademecum* per i detenuti italiani all'estero, come richiesto dalla Commissione nella risoluzione dello scorso luglio, e che tale documento verrà presentato il prossimo 19 ottobre.

Il ministro BONETTI, ringraziando per l'opportunità offerta, rileva che in base all'Indice 2019 sull'uguaglianza di genere (Eige), presentato lo scorso 15 ottobre a Bruxelles, la parità di genere resta un traguardo ancora da raggiungere, segnando tuttavia importanti progressi. A livello di paesi, mentre primeggiano Svezia e Danimarca, l'Italia è al di sotto della media sui sette indicatori utilizzati, pur facendo registrare passi avanti degni di nota. Il ritardo si fa più acuto, come mostrano peraltro studi dell'Istat e del Censis, sul versante dei redditi e dell'accesso al mondo del lavoro. Inevitabilmente la precarietà delle donne sul piano del reddito, rendendole vulnerabili, le espone ad un sottile ricatto economico e finisce più in generale per essere una componente significativa della violenza domestica. I centri antiviolenza, insieme al numero verde 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24, registrano capillarmente i casi di violenza. Va peraltro segnalato come importante passo avanti la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, che ha assimilato la violenza domestica alla violazione dei diritti umani. L'Italia sta facendo la sua parte. Come è noto, qualche giorno fa è stata riattivata la cabina di regia nazionale prevista dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne che, tra l'altro, ha affrontato il tema dell'impiego in misure concrete dei 30 milioni di euro previsti per quest'anno.

Va ricordato in questo contesto che l'Italia è in ritardo rispetto alla parità di genere nella cura della casa e della famiglia, posto che, stando ad alcune rilevazioni, pochi sono gli uomini che si occupano della casa o dei bambini. A ciò si aggiunge il fatto che, come emerso durante il Convegno Euromemorandum 2019 e ribadito da importanti statistiche, il livello delle retribuzioni fra donne e uomini registra tuttora una forte disuguaglianza, e che globalmente le donne che lavorano, oltre all'impiego, lavorano gratis per un numero di ore sensibilmente superiore a quelle degli uomini. È necessario operare per rendere sempre più omogenei sia l'impegno di uomini e donne per la famiglia sia il livello delle retribuzioni – anche agendo sull'istituto del congedo parentale, così come su altre specifiche misure – in modo da evitare che l'insieme delle disuguaglianze favorisca situazioni di violenza, che, purtroppo, come rilevato da numerose statistiche, molte donne sono costrette a subire nel corso della loro vita. Proprio per questo va registrato come fatto positivo la firma alla fine dello scorso mese di giugno della Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Convenzione OIL n. 190). È da auspicare che il Parlamento voglia rapidamente provvedere alla ratifica.

La senatrice FEDELI *(PD)*, nel ringraziare il ministro per la partecipazione alla seduta odierna, ricorda che la nostra Costituzione sancisce all'articolo 3, come primo, il divieto di discriminazione di genere, e che tale importante articolo è in continuità con la Convenzione di Istanbul e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E questa continuità suggerisce che, come misura simbolica, che tiene conto tuttavia dell'importanza del linguaggio, la denominazione del Ministero per le pari opportunità e la famiglia riceva una declinazione al plurale come «Famiglie», tenendo conto di una pluralità di realtà. Nella stessa prospettiva concettuale, anche allo scopo di accrescere la concretezza dell'azione pubblica, andrebbe istituito un osservatorio in grado di valutare le politiche di genere *ex ante*. Occorrerebbe peraltro avvicinare la disciplina dei giorni di congedo parentale alla recente direttiva europea. Quanto alle politiche che si riferiscono ai nidi, occorrerebbe adottare una prospettiva più coraggiosa qualificandoli come scuole dell'infanzia, da zero a sei anni, seguendo il sentiero tracciato dalla legge sulla buona scuola e i decreti attuativi.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* chiede delucidazioni rispetto all'annunciato *Family Act*, e invoca maggiore attenzione al tema dei decreti attuativi delle leggi approvate in Parlamento. In questo contesto chiede che si voglia prontamente dare attuazione alla legge n. 112 del 2016 cosiddetta «Dopo di noi» e dare compiutezza alla legge sul femminicidio.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* invoca la necessità di una politica che agevoli le famiglie nel loro complesso, tenendo conto innanzi tutto dell'importanza di dare priorità all'accesso al mondo del lavoro delle donne, che costituisce la più solida garanzia di indipendenza, ma avendo cura, allo stesso tempo, di tutti i servizi che consentono di migliorare la vita delle famiglie.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* pone il problema dell'utilizzo da parte delle Regioni dei fondi ad esse assegnati, con specifico riguardo a quelli stanziati per le case di accoglienza per donne vittime di violenza e i loro figli. Chiede inoltre notizie in merito alla collaborazione del Ministero per le pari opportunità e la famiglia con il Ministero dell'istruzione sul versante del miglioramento dello studio, in un'ottica di parità di genere, anche con riferimento allo stem e alla matematica. Chiede poi un orientamento sulla proroga della legge Golfo-Mosca. Sottolinea infine che la fruizione della scuola dell'infanzia dovrebbe essere sempre più concepita come un vero e proprio diritto.

La senatrice CIRINNÀ *(PD)* domanda quali iniziative il Ministero voglia porre in essere per contrastare sul piano culturale discorsi d'odio, maschilismo, e per sostenere le case rifugio e i successivi percorsi di reintegro nel tessuto sociale; lavoro, quest'ultimo, che andrebbe svolto insieme alle amministrazioni locali, laddove purtroppo proprio la città capi-

tale risulta carente. Misure concrete occorrerebbero inoltre per dare maggior tutela alle persone Lgbti, in particolare ai trans, mentre andrebbe riattivato il tavolo permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone Lgbti e andrebbero adottate misure per il riconoscimento dello status di figlio per tutte le coppie. In questa prospettiva va ricordato che alla Camera sta per iniziare il percorso del progetto di legge sul contrasto dell'omotransfobia e che per tale provvedimento sarebbe necessario il sostegno del governo.

La senatrice RAUTI *(FdI)* ricorda di avere presentato il 29 ottobre la mozione numero 159, dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che, partendo da una ricerca Istat, mette a fuoco l'importanza dei centri antiviolenza e la loro diseguale distribuzione sul territorio, chiede un maggiore impegno del governo in favore di tali centri e misure concrete di sostegno alle vittime, adeguati meccanismi di monitoraggio, risorse adeguate per le politiche di prevenzione, e ciò anche per dare adeguatamente attuazione alla Convenzione di Istanbul. Andrebbero poi pienamente attuate la legge 11 gennaio 2018, n. 4, che tutela gli orfani a causa di crimini domestici e la legge 19 luglio 2019, n. 69, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, mentre va al contempo segnalata la disomogenea operatività dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Ricorda infine l'incontro della Commissione d'inchiesta sul femminicidio con il presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso e le rassicurazioni date in quel contesto rispetto ai temi esposti.

Il ministro BONETTI, nel riaffermare l'impegno a rafforzare la famiglia attuando politiche che favoriscano concretamente l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, attraverso misure di sostegno alle aziende, crediti di imposta, agevolazione delle carriere e valorizzazione dello *smart working*, ribadisce che le competenze delle donne debbono essere valorizzate anche attraverso adeguati percorsi di formazione. A tali argomenti sarà dedicata la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. In questo contesto vanno inseriti la firma della citata Convenzione OIL n. 190, e la riattivazione, di cui si è già fatta menzione, della cabina di regia sulla violenza contro le donne. Peraltro, va certamente condivisa le necessità di un monitoraggio delle politiche nazionali sulle questioni di genere e della loro assonanza con le politiche regionali. È altresì importante, come è stato messo in evidenza nel corso del dibattito, un rafforzamento della collaborazione tra il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e il Ministero dell'istruzione, pensando tra l'altro ad una azione ancor più efficace che riguardi l'uso responsabile dei social media, anche alla luce, dopo l'approvazione della legge sul *cyberbullismo* nella scorsa legislatura, del progetto di legge sul bullismo che è in discussione nella legislatura corrente. Quanto alla legge Golfo-Mosca, è importante che venga prorogata nella prospettiva che le quote rosa rappresentino

realmente un modo per valorizzare la prospettiva femminile sui problemi. D'accordo sull'idea della scuola dell'infanzia, rileva che, per quanto riguarda le denominazioni adottate, si è necessariamente dovuto fare riferimento a leggi preesistenti e che, peraltro, nell'affrontare il tema del congedo parentale, ci si è dovuti confrontare con la scarsità delle risorse. Il *Family Act* è una prospettiva cui si dovrà lavorare e costituisce il punto di riferimento di provvedimenti ad ampio spettro che riguarderanno il rafforzamento della famiglia come nucleo positivo della società. Assicura infine che porrà grande attenzione all'attuazione di leggi già approvate, come il «Dopo di noi».

La presidente PUCCIARELLI segnala l'esigenza di sbloccare i fondi per le persone in condizioni di non autosufficienza o con gravi disabilità. Ringrazia quindi il ministro Bonetti e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 8,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTI DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Proposta di atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021
(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE comunica che ha raccolto nella giornata di ieri una serie di contributi, integrazioni e segnalazioni provenienti dai Gruppi.

Anche al fine di pervenire alla elaborazione di un nuovo testo della proposta di atto di indirizzo all'ordine del giorno che possa ricevere il consenso unanime della Commissione, avverte che la seduta verrà sospesa e sarà immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 8,20, riprende alle ore 9,10.

Il PRESIDENTE, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusasi, dà lettura di un nuovo testo della proposta di atto di indirizzo in esame, recante alcune modifiche ed integrazioni che sono state condivise dai Gruppi, che ringrazia per la collaborazione e la disponibilità *(vedi allegato).*

Il senatore AIROLA *(M5S)* si lamenta in ordine alle modalità, eccessivamente convulse, dei lavori odierni che rendono, a suo avviso, disordinata l'attività della Commissione.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)*, nel condividere la natura delle considerazioni appena svolte dal senatore Airola, reputa che si possa riflettere in futuro su modalità di lavoro della Commissione più coerenti e meno serrate nei tempi. In ogni caso, evidenzia che nell'Ufficio di Presidenza si è svolta una attività proficua tra i Gruppi che ha consentito di pervenire ad un testo condiviso.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcune rassicurazioni al senatore Airola, non facendosi ulteriori osservazioni, pone ai voti il nuovo testo della proposta di atto di indirizzo sul piano industriale, con le modifiche ed integrazioni di cui si è data lettura, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento della Commissione, viene approvato all'unanimità *(vedi allegato).*

Avverte infine che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare al testo, in sede di coordinamento, le modifiche formali eventualmente necessarie.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n.130/745, dal n. 132/749 al n. 134/754, e dal n. 137/761 al n. 138/764, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

Atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021

(Approvato nella seduta del 7 novembre 2019)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO CHE

– l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 49, comma 12-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

– l'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 prevede che «*Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale (...)*», mentre il successivo comma 10, lett. *e)*, dispone che l'Amministratore delegato provveda alla sua attuazione;

– in conformità a detta disposizione, il Consiglio di amministrazione RAI, in data 6 marzo 2019, ha approvato il piano industriale 2019-2021;

– al fine di acquisire gli elementi necessari per formulare ogni opportuna valutazione in merito al suindicato piano industriale, la Commissione ha effettuato un ciclo di audizioni, e in particolare: nella seduta del 9 aprile 2019, l'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI; nella seduta del 15 maggio 2019, l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, senatore Crimi; nella seduta del 20 giugno 2019, l'audizione dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRAI) e della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI); nella seduta del 3 luglio 2019, l'audizione del Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), della Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni (FISTEL-CISL), dell'Unione italiana lavoratori della comunicazione (UILCOM-UIL), dell'Unione generale lavoro – informazione (UGL-Informazione) e della Confederazione sindacati autonomi lavoratori (LIBERSINDCONF.SAL); nella seduta del 17 luglio 2019, l'audizione dell'Associazione dirigenti RAI (ADRAI); nella seduta del 17 settembre 2019, l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

– nella seduta del 31 luglio 2019 la Commissione ha approvato una risoluzione «*sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021*», con la quale ha stabilito, tra l'altro, di effettuare le proprie valutazioni in merito al piano industriale «*entro 15 giorni dall'acquisizione delle determinazioni formulate dal Ministero dello sviluppo economico anche in considerazione del calendario di audizioni in corso*»;

– le succitate determinazioni sono state assunte in data 4 ottobre 2019, nella riunione della Commissione paritetica di cui all'articolo 22 del Contratto nazionale di servizio 2018-2022 tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. *u)* del Contratto nazionale di servizio, ritenendo il piano presentato compatibile con quanto previsto dal Contratto stesso;

– in relazione a tali determinazioni la Commissione ha avviato l'audizione, nella seduta del 23 ottobre 2019, del Ministro dello Sviluppo economico, senatore Patuanelli;

RILEVATO CHE

– la Commissione prende atto dello spirito del piano industriale, che individua quali obiettivi generali la modernizzazione e lo sviluppo dell'Azienda per l'adeguamento al nuovo contesto di mercato, l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei costi, il rinnovamento tecnologico e il superamento del *gap* digitale, in particolare per quanto riguarda l'offerta informativa;

– la Commissione formula alcune osservazioni sul piano medesimo, in relazione alle quali rivolge alla RAI gli inviti e gli impegni di seguito formulati.

Tutto ciò premesso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

INVITA

il Consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. a:

– precisare i tempi e le modalità dell'integrazione di RaiNews24, TGR, rainews.it e televideo in un'unica testata multipiattaforma operante in una *Newsroom* unica;

– specificare come si intende gestire la coesistenza tra Rai Parlamento, preservandone il ruolo e le funzioni, e il nuovo canale istituzionale, nonché i tempi e le modalità dell'integrazione di GR Parlamento e Rai Parlamento nella *Newsroom* unica;

– chiarire come si intende far fronte alla necessità, conseguente alle innovazioni tecnologiche previste dal piano, di nuove figure professionali nonché al ricollocamento delle risorse esistenti che risultano in eccesso in seguito alla razionalizzazione introdotta dal piano;

– chiarire come si intende gestire sul piano operativo il canale in lingua inglese, le modalità con le quali verrà organizzato e distribuito in tutto il mondo attraverso Rai Com, definendo i *partner* esterni coinvolti nella distribuzione nonché le risorse necessarie;

– chiarire le modalità di funzionamento della redazione digitale con un sito operativo 24/7 e il ruolo del cosiddetto giornalista digitale;

– con riferimento alle proiezioni economico-finanziarie del piano, fornire maggiori dettagli in merito alla sostenibilità finanziaria del piano medesimo, atteso che le risorse necessarie alla realizzazione

delle iniziative ivi previste appaiono rilevanti, anche tenuto conto dell'incertezza legata alla misura del finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo con i ricavi derivanti dal canone;

– avviare una riflessione sulla maggiore internalizzazione della produzione nell'ottica del contenimento della spesa, ponendo le basi per un tetto alle produzioni esterne con una particolare attenzione alle situazioni di possibile conflitto di interessi;

– tramite le previste periodiche audizioni dell'Amministratore delegato fornire elementi informativi sullo stato di attuazione del piano industriale e sulle criticità incontrate, anche di ordine economico e finanziario, e riferire sull'attuazione di risoluzioni ed atti di indirizzo approvati dalla Commissione;

– valutare il decentramento di alcune direzioni di genere e la maggiore valorizzazione dei centri di produzione;

– valutare la realizzazione di una piattaforma digitale – unendo Raiplay con le produzioni di Rai fiction e Rai cinema – che diffonda contenuti originali a terzi, con particolare priorità per quelli italiani e di *broadcaster* nazionali, per essere concorrenziale, almeno a livello europeo, con piattaforme internazionali;

– dare attuazione all'impegno, previsto nel Contratto di servizio 2018-2022, per la valorizzazione dei *format* originali.

IMPEGNA

il Consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. a:

– con riferimento alla *Newsroom* unificata nonché alla creazione di un'unica direzione di approfondimento informativo alla quale fanno capo tutti i *talk*, porre in essere ogni misura opportuna ed adeguata affinché l'accentramento delle funzioni editoriali non pregiudichi il pluralismo, a iniziare dal momento della selezione delle notizie fino a quello della presentazione delle stesse;

– in relazione alle nuove direzioni orizzontali, titolari di *budget*, e al conseguente accentramento decisionale sui contenuti, mettere in atto ogni misura volta ad impedire un appiattimento dell'offerta televisiva secondo un'unica sensibilità;

– adottare ogni misura opportuna ed adeguata volta ad evitare che l'introduzione di nuove direzioni, in aggiunta e non in sostituzione di quelle esistenti, possa determinare una sovrapposizione tra le diverse funzioni e un aggravamento dei costi;

– con riferimento alle proiezioni economico-finanziarie del piano relative ai ricavi pubblicitari, e in considerazione del procedimento avviato dall'Agcom con delibera n. 42/19/CONS del 7 febbraio 2019, porre particolare attenzione al rispetto dell'obbligo, previsto dall'articolo 25, comma 1, lett. s) del Contratto di servizio 2018-2022.

ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N.130/745, DAL N. 132/749 Al N. 134/754, E DAL N. 137/761 AL N. 138/764)

ANZALDI, TOCCAFONDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

La trasmissione-concorso su Rai3 «Il Borgo dei borghi» ha visto decretare come vincitore il borgo di Bobbio, in Emilia Romagna, grazie al voto decisivo della giuria di esperti, che ha ribaltato il verdetto del televoto dei telespettatori. Il voto popolare, infatti, aveva premiato il borgo siciliano di Palazzolo Acreide, che con il 42 per cento del televoto aveva staccato Bobbio fermo al 27 per cento, ma quel voto è stato ribaltato grazie alla giuria, che ha assegnato il 66 per cento a Bobbio e lo 0 per cento a Palazzolo Acreide.

A presiedere la giuria è stato il critico d'arte Philippe Daverio, che di recente ha ricevuto dal Comune di Bobbio la cittadinanza onoraria per «l'attività volta a sostenere e promuovere l'immagine a livello nazionale del territorio di Bobbio». Nella delibera di conferimento della cittadinanza a Daverio, l'Amministrazione di Bobbio parla inoltre della «valorizzazione e visibilità data alla nostra città ed alle sue attività su testate giornalistiche e televisive nazionali» da Daverio. Di recente Daverio ha anche proposto di nominare Bobbio terza capitale d'Europa, insieme a Strasburgo e Bruxelles.

Si chiede di sapere

Come sia stato scelto Philippe Daverio quale presidente della giuria di esperti della trasmissione e da chi sia stato selezionato;

se la Rai fosse a conoscenza dell'evidente conflitto di interessi di Daverio, chiamato a dare il voto decisivo nella selezione finale pur essendo direttamente coinvolto con uno dei borghi in gara, di cui non ha fatto mistero di essere un pubblico sostenitore;

se vi siano dichiarazioni e liberatorie firmate dai membri della giuria in cui sia espressamente prevista l'insussistenza di eventuali conflitti di interessi e l'indipendenza di giudizio nelle votazioni;

se la Rai sia a conoscenza di eventuali rapporti economici di Daverio con istituzioni ed enti del territorio di Bobbio;

se i vertici dell'azienda non considerino opportuno verificare eventuali responsabilità di chi non ha vigilato per evitare un evidente danno di immagine al servizio pubblico.

(130/745)

PAXIA, DE GIORGI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

«Il borgo dei borghi» 2019, per la trasmissione tv di Raitre condotta da Camila Raznovich, è Bobbio. Infatti il comune piacentino ha trionfato sulla siciliana Palazzolo Acreide questo dopo il voto decisivo di Philippe Daverio, presidente di giuria.

Daverio risulta essere cittadino onorario di Bobbio già da un anno.

Lo stesso Daverio ai microfoni de «Le lene» è andato giù pesantissimo insultando una Regione Italiana nonché i cittadini stessi con le seguenti affermazioni: «Il siciliano è convinto di essere al centro del mondo; è una patologia locale che nei secoli non ci si è mai riusciti a curare. Si chiama onfalite, è l'infiammazione dell'ombelico.

Per loro tutto ciò che non è Sicilia è molto lontano, è quasi intollerabile» continuando: «Mi hanno spaventato, il tono è di minaccia e fa parte della tradizione siciliana: ho paura di tornare in Sicilia. Non la amo, non mi interessano l'arancina e i cannoli, mi piace il *foie gras* e bevo champagne. Il cannolo non mi piace, perché ha la canna mozza...».

Il televoto del pubblico da casa, al costo di 51 centesimi per messaggio, aveva decretato la vittoria di Palazzolo Acreide contro Bobbio, per il 42 per cento contro il 27 per cento.

tenuto conto:

della costante lotta della magistratura, delle forze di polizia e dello Stato alle mafie che spesso sono culminate in stragi;

dell'onorevole sacrificio di Falcone e Borsellino e di tutti coloro che hanno pagato con la vita per difendere un territorio e l'intera nazionale e che hanno agito al servizio dello Stato e contro te mafie;

considerato:

l'importanza del servizio pubblico televisivo anche per fini educativi e sociali;

il pagamento del canone Rai da parte di tutti i cittadini italiani;

il nocumento derivato alla regione dalle parole di un personaggio diffuse grazie la televisione pubblica;

la gravità delle parole utilizzate e il poco rispetto nei confronti dei cittadini, delle istituzioni, della magistratura e di tutti i familiari delle vittime per stragi;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per far sì che fatti come quelli descritti non possano più verificarsi durante una trasmissione;

se non riteneva di parte l'avere in giuria chi, come Daverio aveva la cittadinanza onoraria della città concorrente;

se non ritenga grave quanto affermato e asserito anche grazie all'utilizzo del servizio pubblico;

se intenda aprire un'inchiesta interna che possa far luce sul caso e se intenda, pubblicamente, prendere le distanze dall'accaduto con una

presa di posizione netta. Si intende inoltre comprendere come intenda agire riguardo al pagamento del televoto discriminato da un voto di parte ammesso, per odio, nei confronti di una terra facente parte del territorio nazionale.

(132/749)

DI LAURO, SCERRA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e della Legge 28 dicembre 2015, n. 220, «Riforma della Rai e del Servizio pubblico radiotelevisivo», l'organo amministrativo ha la gestione dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli componenti;

fatta salva ogni diversa disposizione di legge e fermo restando quanto previsto con riguardo all'Amministratore delegato dall'articolo 29 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;

il Consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

quanto in premessa per richiamare l'urgenza di un'azione di controllo, da parte dell'organo RAI deputato alla vigilanza e alla trasparenza, circa la trasmissione in onda su RAI 3 lo scorso 20 ottobre alle ore 21.30, relativa al programma «Borgo dei Borghi»;

nel caso di specie la vittoria di Bobbio ha dato adito a diverse critiche: il comune emiliano ha vinto grazie al parere espresso dalla giuria di qualità composta da Philippe Daverio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi, mentre, Palazzolo Acreide, il borgo siciliano sito nella provincia di Siracusa, pur avendo conquistato un maggior numero di consensi nel voto popolare, non ha ottenuto nessuna valutazione dai giurati (il cui voto pesava per ben il 50 per cento), che hanno dato tutti e tre la propria preferenza a Bobbio;

sebbene non si possa sindacare la libera scelta di un giurato, si rileva, ad avviso dell'interrogante, come potrebbe essere opportuno applicare, in questo genere di competizioni messe a disposizione dal servizio pubblico nazionale, criteri di valutazione oggettivi, in particolare se si tiene in considerazione che, nel caso di specie, uno dei giurati, già in precedenza grande sostenitore di Bobbio, e per di più da pochi mesi cittadino onorario del medesimo borgo emiliano, aveva proposto il centro della Valtrebbia addirittura come «capitale morale» d'Europa;

il 3 aprile 2018, Daverio lancia la clamorosa proposta di nominare Bobbio terza capitale d'Europa, insieme a Strasburgo e Bruxelles; 1'8 lu-

glio del 2018 Philippe Daverio viene quindi invitato a inaugurare un nuovo spazio espositivo a Bobbio e in quell'occasione riceve dal sindaco Roberto Pasquali la cittadinanza onoraria di Bobbio;

quanto in premessa, pone alcuni fondati quesiti sull'imparzialità di Philippe Daverio, il quale, grande sostenitore pubblico di Bobbio, ha ribaltato la scelta popolare, con il voto degli altri due giurati, e questo nonostante Palazzolo Acreide avesse ricevuto i consensi del pubblico da casa con il televoto. Infatti, il voto popolare ha premiato il borgo siciliano di Palazzolo Acreide, che con il 42 per cento del televoto aveva staccato Bobbio fermo al 27 per cento, ma quel voto è stato ribaltato grazie alla giuria, che ha assegnato il 66 per cento a Bobbio e lo 0 per cento a Palazzolo Acreide (criterio di valutazione inesistente);

nessuno può mettere in discussione la bellezza di tutti i borghi in gara, tantomeno del Comune di Bobbio, ma sarebbe opportuno vigilare prima sui componenti di una giuria di qualità, su una competizione in onda nel servizio pubblico, che hanno un peso specifico e decisivo nel decretare il vincitore finale;

ad avviso dell'interrogante, sulla decisione non potrebbe e dovrebbe pesare il fatto che la Sicilia in questo concorso nelle ultime cinque edizioni dal 2014 al 2018 (2014 Gangi (Palermo), 2015 Sambuca (Agrigento), 2016 Montalbano Elicona (Messina) e 2018 Petralia Soprana (Palermo), con una parentesi del 2017, ha sempre vinto, né tanto meno dovrebbero incidere i presunti rapporti di affezione che legano un giurato ad un determinato luogo;

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto in premessa, se e quali opportune iniziative si intendano intraprendere al fine di escludere la sussistenza di qualsiasi conflitto d'interessi da parte del citato componente della Giuria, facendo altresì luce sulla concreta applicazione del regolamento, come previsto dal concorso, e sull'oggettiva valutazione che ha decretato come vincitore il borgo dell'Emilia Romagna rispetto a quello siculo.

(133/750)

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

Nella trasmissione-concorso «Il Borgo dei borghi», andata in onda su Rai3 a settembre-ottobre, era previsto l'utilizzo del televoto, attraverso il quale i telespettatori erano invitati ad esprimersi per scegliere il vincitore.

I cittadini che volevano votare potevano di disporre di un massimo di 10 voti sommando le diverse sessioni e ogni telefonata o sms aveva il costo di 0,51 centesimi, che in una famiglia possono portare ad una spesa complessiva anche di 15-20 euro.

Sebbene il televoto abbia premiato nella finale il borgo siciliano di Palazzolo Acreide con il 42 per cento, vincitore del concorso è stato de-

cretato il borgo emiliano di Bobbio, che aveva ricevuto il 27 per cento dei voti, grazie al ribaltamento ottenuto dai voti della giuria di esperti, che hanno tributato il 66 per cento a Bobbio e lo 0 per cento a Palazzolo.

Si chiede di sapere

A quanto ammontino i soldi incassati con il televoto, a chi siano stati destinati e per quale finalità.

Se la Rai ritenga in linea con i doveri del Contratto di Servizio chiedere ai cittadini, che già pagano il canone per quasi 2 miliardi di euro, di spendere altri soldi in favore della Rai attraverso il televoto, anche fino a 15-20 euro a famiglia, televoto che poi è stato sconfessato poiché a decidere il vincitore del concorso «Il Borgo dei borghi» è stato il parere della giuria, sulla quale pende la richiesta di chiarimenti in merito al potenziale conflitto di interessi del presidente Philippe Daverio.

(134/754)

SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

nel programma «Il Borgo dei borghi» di Rai 3, il professore Philippe Daverio ricopriva il ruolo di presidente della giuria che ha decretato, nella puntata del 20 ottobre scorso (trasmessa in prime time da Rai 3), il successo di Bobbio in una competizione che ha visto in gara 60 borghi di tutta Italia. Dal giorno 2 settembre è stata avviata una votazione sul sito della RAI che è proseguito sino al 17 ottobre per determinare l'elenco dei 20 borghi finalisti, ed il 20 ottobre si è aperto un televoto da casa per proclamare il più bel borgo italiano del 2019, televoto che ha visto la votazione di tanti cittadini che hanno espresso la loro preferenza e sostenendo un costo di 50 centesimi.

Il voto popolare aveva premiato il borgo siciliano di Palazzolo Acreide, che con il 42 per cento aveva staccato Bobbio, con il borgo emiliano rimasto fermo al 27 per cento. La giuria del programma, presieduta dal prof. Daverio (e composta anche da Margherita Granbassi e Mario Tozzi), ha invece assegnato il 66 per cento a Bobbio e lo 0 per cento a Palazzolo. Come ormai è noto, il prof. Daverio è risultato poi essere cittadino onorario di Bobbio, a seguito di apposito riconoscimento conferitogli nel 2018 dall'Amministrazione comunale di Bobbio nel novembre 2018. Si è ravvisata, quindi, una spiacevole situazione che ha determinato polemiche per quello che da più parti è stato considerato come un conflitto d'interesse.

Ciò ha determinato anche le proteste del Governo siciliano ma soprattutto l'indignazione di molti cittadini siciliani che hanno ritenuto non siano stati garantiti i necessari crismi dell'imparzialità nelle valutazioni inerenti la competizione tra i borghi in gara, avvenuta in un programma del Servizio pubblico e con dei costi sostenuti dai cittadini (che pagano il Canone Rai) per esprimere il loro voto. Da ciò una condizione di, sostanziale, possibile penalizzazione per chi ha preso parte alla competizione tv ma anche un vulnus in termini di immagine per la Rai.

Ma ancor più grave appare quanto accaduto in seguito, sulla questione, quando in data 27 ottobre il programma Le Iene ha intervistato il prof. Daverio che ha risposto in termini a dir poco sconcertanti sulla sua considerazione della Sicilia. *«Il siciliano è convinto di essere al centro del mondo. E quindi per loro tutto ciò che non è Sicilia è quasi intollerabile. Essere cittadino onorario che cosa significa? Il diritto di opinione è sancito dalla nostra Costituzione. Già il televoto aveva fatto vincere Bobbio».* Ed ancora: *«Porterò in tribunale sia il sindaco di Palazzolo Acreide e chi ha fatto un'interrogazione parlamentare contro di me. E' un'intimidazione sicula pura. La cittadinanza onoraria di Palazzolo Acreide non la accetterei. Non amo la Sicilia. Ho il diritto di dirlo? Mi piace il foie gras, bevo champagne e mi piace Bobbio. È un mio diritto. In Sicilia non ci torno, sono spaventato, mi hanno spaventato. Ho paura della Sicilia».* Infine il prof. D'Averio ha aggiunto: *«Il tono utilizzato in questo affare è un tono di minaccia, che fa parte della tradizione siciliana innegabilmente. Il cannolo non mi piace perché ha la canna mozza. A me le robe con la canna mozza non piacciono. La Trinacria lo sa che cos'è? È un piede messo a terra? È terrone e rosica».* Espressioni che si commentano da sole e che, per altro, appaiono paradossali visto che il prof. Daverio è stato docente ordinario all'Università di Palermo presso la Facoltà di Architettura, nonché negli anni scorsi esperto alla Cultura del Comune di Palermo. Sul Web, inoltre, è presente un video nel quale, nel 2010, il prof. Daverio litigava per strada, a Palermo, con alcuni cittadini siciliani ai quali proferì espressioni simili a quelle utilizzate nell'intervista a Le Iene, tra le quali *«Voi dovreste andare nelle miniere di sale» a «crepare» e «disoccupati di mer..a».*

Espressioni incomprensibili, inaccettabili e lesive della dignità e dell'immagine della Sicilia e dei Siciliani, a seguito delle quali il prof. Daverio ha diffuso nelle ore successive una nota pubblica di scuse (con alcune ulteriori espressioni discutibili), ma che nulla toglie alla gravità di quanto asserito e dei fatti accaduti. In data 31 ottobre, nel corso del programma «Piazza Pulita», su La7, Daverio, nel lamentare un presunto clima minaccioso nei suoi confronti (precisando lo scrivente che qualsiasi eventuale minaccia va sempre stigmatizzata), proferiva ulteriori dichiarazioni, che nel caso collegano la Sicilia al *«Medioevo e la piazza medievale»*, asserendo: *«Forse bisogna introdurre di nuovo altri elementi medievali e uno occorre prenderlo, appenderlo nella gabbia e davanti al portale della Chiesa oppure buttarlo nella pece o messo nell'olio bollente per un quarto d'ora. Se siamo tornati nel Medioevo che il Medioevo sia totale».*

Per tutto questo, si chiede agli organi di responsabilità della Rai di sapere:

1) Se in questa vicenda vi sia stata la sussistenza di un conflitto d'interessi tra chi avrebbe dovuto essere parte terza ed invece potrebbe essere stato decisivo nella scelta del borgo vincitore. Se questa Presidenza ritiene che la regolarità dell'esito della competizione de «Il Borgo dei Borghi» possa essere stata inficiata e/o condizionata da anomalie e com-

portamenti eticamente non corretti e/o trasparenti, valutando se vada confermato o sospeso il risultato della competizione determinato dalla giuria, non rispondente alla volontà popolare espressa con il televoto.

2) Se alla luce dei fatti rappresentanti e delle notizie emerse, si ritiene sia stato perpetrato un danno ai numerosi tele votanti (nonché abbonati Rai) e all'Azienda, dovendo in tal caso la Rai assumere provvedimenti a tutela dell'Ente e dei cittadini.

3) Se la Rai intende continuare ad avvalersi della consulenza e/o partecipazione del prof. Daverio a questo o altri programmi del Servizio pubblico, o se ritiene di dover valutare l'opportunità di sospendere – come già accaduto in passato con altri professionisti – qualsiasi forma di collaborazione tra il prof Daverio e l'Azienda di Stato.

(137/761)

CAPITANIO, PAGANO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI. – Premesso che:*

il comune di Palazzolo Acreide (SR), facente parte del Club «I Borghi più belli d'Italia», è stato selezionato per la partecipazione alla gara del programma di Rai 3 «Il borgo dei borghi – La grande sfida 2019» trasmesso dal 22 settembre 2019 al 20 ottobre 2019. Avendo superato la prima fase della votazione tramite *web* con migliaia dì preferenze, il comune di Palazzolo Acreide ha avuto accesso alla fase finale tenutasi domenica 20 ottobre 2019 su Rai 3 in prima serata;

durante la finalissima (in cui erano in gara 4 borghi), il comune di Palazzolo Acreide, pur avendo avuto tramite televoto il 41,95 per cento delle preferenze, otteneva il secondo posto in gara a seguito di un discutibile comportamento da parte dei giurati (Philippe Daverio, Margherita Granbassi, Mario Tozzi), laddove vincitore risultava il comune di Bobbio (PC);

considerato che:

si è appreso che il giurato Philippe Daverio, in data 6 luglio 2018, è stato insignito – con apposita delibera – della cittadinanza onoraria da parte del comune di Bobbio (PC);

investito della questione, lo stesso Daverio ha, in un'occasione (intervista del 25 ottobre 2019 rilasciata al quotidiano *La Sicilia),* affermato di conoscere «bene la Sicilia e la sua infinita perversione mentale», e in un'altra occasione *(Le Iene* del 27 ottobre 2019) ha rincarato la dose asserendo che i toni minacciosi e intimidatori fossero «parte della tradizione siciliana» e che i siciliani «sono terroni che rosicano»;

ritenuto inaccettabile il comportamento del giurato Daverio, alla Società Concessionaria:

si chiedono maggiori delucidazioni circa gli orientamenti seguiti dai giurati nella scelta del vincitore della gara «Il borgo dei borghi»;

si chiede se non ritenga la vittoria del comune di Bobbio (PC) viziata e condizionata dal pensiero di uno dei giurati;

quale sia stato il compenso riconosciuto al sig. Daverio per la partecipazione alla trasmissione quale giurato.

(138/764)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto, al fine di fornire una risposta più completa e puntuale, si riportano di seguito gli elementi forniti dalla Direzione di Rai 3.

Lo scopo principale del programma «Il borgo dei borghi» è dare visibilità ai piccoli centri del Paese valorizzandone la storia, la cultura, l'arte e le tradizioni popolari. La competizione tra i borghi non si conclude con alcun premio materiale al vincitore, ma è finalizzata a raccontare la bellezza della provincia italiana e a farne conoscere attività culturali e turistiche. Il programma va in onda su Rai 3 dal 2014. Le ultime due edizioni, denominate «La grande sfida», sono articolate in più puntate con una fase eliminatoria associata al voto via web *e una serata finale in diretta con televoto e giuria di esperti. I voti delle fasi a gironi e quelli della sessione unica finale sono stati resi pubblici sul sito della trasmissione e lo sono tutt'ora.*

Tutto ciò premesso, si precisa che nel corso della serata finale dell'ultima edizione, trasmessa in diretta e basata sul televoto e sul voto della giuria di esperti, i due distinti risultati – come previsto dal regolamento – hanno avuto pari peso nella determinazione dell'esito finale (50 per cento televoto e 50 per cento voto della giuria di esperti). Le votazioni si sono svolte con assoluta regolarità e trasparenza sotto il controllo di un notaio.

Il borgo di Bobbio – come dichiarato anche in diretta e come pubblicato sul sito – è stato votato da tutti e tre i giudici come prima scelta per la vittoria finale. Sarebbero stati sufficienti però anche i voti di due giudici soltanto per determinare il medesimo risultato. In altre parole, anche senza il voto del presidente della giuria Philippe Daverio, la classifica sarebbe stata uguale a quella poi risultata definitiva.

Philippe Daverio è stato scelto per il suo curriculum *particolarmente adatto a valorizzare il patrimonio storico e artistico dei borghi italiani ed ha sempre mostrato competenza, partecipazione e indipendenza di giudizio. Daverio, inoltre, collabora con il programma dalla sua terza edizione ed ha svolto lo stesso ruolo in cinque edizioni, nel corso delle quali hanno vinto la gara: Sambuca di Sicilia (2016), Venzone (2017), Gradara (2018), Petralia Soprana (2018 La grande sfida), Bobbio (2019 La grande sfida).*

A seguito di tali doverose precisazioni occorre però sottolineare che la Rai, attraverso Rai 3, si è dissociata dalle dichiarazioni di Philippe Daverio sulla Sicilia e sui siciliani rese a titolo esclusivamente personale nel corso di interviste su altre emittenti. La Rai, attraverso Rai 3, ha stigmatizzato le parole di Daverio e ha diramato una nota stampa nella quale si legge che l'esperto ha proferito «battute e allusioni intollerabili, in contrasto con lo spirito stesso del programma al quale Daverio ha collaborato».

Lo stesso Daverio, peraltro, in data 29 ottobre, ha affidato all'agenzia AdnKronos le proprie scuse al popolo siciliano: «Mi scuso con i siciliani perché ho generalizzato dicendo a tanti ciò che era destinato a pochi facinorosi».

A conferma dello spirito di Servizio Pubblico, Rai ha affrontato nuovamente il tema delle polemiche nella puntata di domenica 3 novembre del programma «Kilimangiaro» condotto dalla stessa conduttrice del Borgo dei Borghi, Camilla Raznovich. Nel corso della puntata sono stati invitati i sindaci dei due comuni finalisti Palazzolo Acreide e Bobbio. La Raznovich, prima di introdurre i due ospiti in studio, in merito alla vittoria del comune di Bobbio ha ribadito che «tutto è andato secondo il regolamento (...)

Subito dopo, e anche in apertura di trasmissione, la conduttrice ha preso marcatamente le distanze dalle dichiarazioni rilasciate da Daverio. «A nome mio e di tutta la redazione del Borgo dei Borghi mi dissocio dalle parole davvero brutte di Daverio, perché quelle frasi non rappresentano in alcun modo lo spirito e l'obiettivo della trasmissione che vuole raccontare le bellezze dell'Italia unita attraverso il racconto delle peculiarità di una delle risorse più preziose e uniche che sono i borghi». Prima di dare la parola ai due sindaci – che sono entrati in studio tenendosi la mano a dimostrazione di una ritrovata serenità – sono andate in onda le immagini dei due meravigliosi borghi. Subito dopo ha avuto seguito un costruttivo dibattito in studio nel corso del quale il sindaco di Palazzolo Acreide ha annunciato di essere intenzionato a dare vita a un gemellaggio con il comune di Bobbio, in piena sintonia con lo spirito del programma oggetto di polemiche.

Per quanto riguarda la questione relativa al tema del conflitto di interessi, si informa che Daverio, in sede di firma del contratto, ha sottoscritto il codice etico e non ha informato la Rai di essere cittadino onorario di Bobbio, né di eventuali conflitti di interessi rispetto al programma a cui era stato chiamato a collaborare. In tale quadro, la Rai sta studiando tutti i provvedimenti necessari che dovranno essere adottati per evitare che si possano ripetere episodi simili, che hanno distolto l'attenzione dalle reali intenzioni di servizio pubblico alla base del programma.

Per quanto concerne il tema del televoto, occorre precisare che, come riportato dal regolamento del programma, «la fornitura e l'espletamento del Servizio di Televoto per come disciplinato, previsto e regolato dalle presenti disposizioni è conforme a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 2.03.2006, n. 145, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo».

Infine, per quanto attiene al compenso percepito da Daverio in qualità di giurato, si precisa che l'esperto viene retribuito dalla società che cura la produzione del programma e che lo stesso Daverio ha rapporti diretti con il Servizio Pubblico solo in relazione alla puntata finale della competizione. Il compenso riconosciuto a Daverio dalla Rai per l'edizione 2019 è stato contenuto ed è perfettamente in linea con quanto riconosciuto all'esperto per l'edizione del Borgo dei Borghi 2018.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 8,25 alle 9,10

(sospeso dalle ore 8,50 alle ore 9,05)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'avvocato Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali e all'avvocato Piera Farina, componente dell'Osservatorio Carcere ricordando che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, gli auditi hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi all'avvocato Catanzariti di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

L'avvocato Gianpaolo CATANZARITI svolge una relazione sul regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento ai problemi della sua compatibilità con i prin-

cìpi costituzionali e della rispondenza alle finalità che ne hanno motivato l'istituzione.

L'avvocato Piera FARINA integra la relazione dell'avvocato Catanzariti soffermandosi sulla recente evoluzione della normativa e le sue concrete conseguenze applicative.

Intervengono per svolgere rilievi i senatori ENDRIZZI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)* nonché la deputata FERRO *(FDI)*.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 8

Coordinatore: DARA *(L-SP)*

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,55

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 8

Coordinatore: ENDRIZZI *(M5S)*

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,15

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 7 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Interviene il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del ministro dell'interno, Luciana Lamorgese
(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luciana LAMORGESE, *ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Flavio DI MURO *(Lega)*, Giorgio SILLI *(Misto-C-10VM)*, Francesca GALIZIA *(M5S)*, i senatori Paola NUGNES *(M5S)*, Gregorio DE FALCO *(Misto)*, Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Marinella PACIFICO *(M5S)* e Elena TESTOR *(FI-BP)*.

Luciana LAMORGESE, *ministro dell'interno,* replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, riservandosi di fornire per iscritto le risposte alle domande cui, per ragioni di tempo, non ha potuto rispondere.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il ministro Lamorgese e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40

€ 7,40